Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 marzo 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della pubblica istruzione

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Puglia

Regione Lazio

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1981, n. 46.

Richiamo alle armi nel 1981 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1981 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

milletrentatre ufficiali, centocinquantotto sottufficiali e ottocentotrentadue militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

trentaquattro ufficiali, quarantatre sottufficiali e un militare di truppa della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1981

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1981
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 145

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota variabile di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 356/76 per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70 che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 149, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82, che quantifica la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76 in L. 212.419.315.000;

Vista la delibera CIPE 11 luglio 1980, con la quale è stata ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire trenta miliardi quale limite d'impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge 281/70 ed in particolare sulla quota di cui all'art. 2, lettera *b*), della citata legge 356/76 per l'anno finanziario 1980;

Vista la legge n. 655/80, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1980;

Considerato che il sopra indicato provvedimento di assestamento ha rideterminato, all'art. 8, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della citata legge 356/76 in L. 216.396.412.000;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE 10 ottobre 1979;

Vista la delibera CIPE 11 dicembre 1980;

Decreta:

La somma di L. 186.396.412.000 è ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale quota non ancora assegnata di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76, per l'anno finanziario 1980, per le finalità previste per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, come segue:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	1.749.679
Bolzano	1.982.819
Valle d'Aosta	2.476.957
Piemonte	8.156.189
Lombardia	12.366.801
Veneto	7.769.672
Friuli-Venezia Giulia	3.626.497
Liguria	4.188.207
Emilia-Romagna	7.814.734
Toscana	6.892.511
Umbria	3.882.101
Marche	4.980.256

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Lazio	9.682.766
Abruzzo	8.546.581
Molise	6.236.062
Campania	23.626.648
Puglia	18.020.516
Basilicata	8.240.608
Calabria	13.374.477
Sicilia	22.227.090
Sardegna	10.555.241
Totale	186.396.412

La spesa di L. 186.396.412.000, derivante dal presente decreto, viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 90

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1981.

Autorizzazione a commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 1096;

Considerato che la produzione di sementi di riso, di talune varietà, conformi alle condizioni di purezza fissate per la commercializzazione, non è sufficiente a coprire il fabbisogno di sementi per la campagna di semina 1981;

Visto l'art. 14, quarto comma, della citata legge numero 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1981 la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso nella categoria « sementi certificate della 2ª riproduzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi, relativamente alle seguenti varietà e per i quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati:

Monticelli: q.li 2.000;
Redi: q.li 1.000;
Vialone nano: q.li 4.000;
Romeo: q.li 1.000.

Per detti quantitativi il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre le indicazioni previste per i requisiti ridotti, la dizione « contenuto massimo in grani rossi: 10 per 500 grammi ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 17 febbraio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibili ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1975;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'articolo 18 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita sull'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di mattazione e scuoiatura nei civici macelli di Genova e provincia la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è determinata come segue:

24ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 402.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: FOSCHI

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Estigas Città, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Liquigas italiana S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 22 gennaio 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Estigas Città, con sede in Milano, via Roncaglia, n. 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquigas italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Estigas Città, quale società controllata dalla Liquigas italiana S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 15 luglio 1980 a carico della Liquigas italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Estigas Città, con sede in Milano, via Roncaglia, n. 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquigas italiana S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Domogas, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Liquigas italiana S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 22 gennaio 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Domogas, con sede in Milano, via Roncaglia, n. 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquigas italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Domogas, quale società collegata con la Liquigas italiana S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 15 luglio 1980 a carico della Liquigas italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Domogas, con sede in Milano, via Roncaglia, n. 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquigas italiana S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Fince, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 20 gennaio 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della Fince S.p.a., con sede in Milano, corso Monforte, 52, nonché il collegamento della stessa società con la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Redaelli-Sidas S.p.a. con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Fince S.p.a. quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 8 aprile 1980 a carico della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Fince S.p.a., con sede in Milano, corso Monforte, 52, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Estigas sarda, in Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Liquigas italiana S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 22 gennaio 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Estigas sarda, con sede legale in Cagliari, via Sonnino, 37, e sede effettiva in Milano, via Roncaglia n. 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquigas italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Estigas sarda, quale società collegata con la Liquigas italiana S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 15 luglio 1980 a carico della Liquigas italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Estigas sarda, con sede legale in Cagliari, via Sonnino, 37, e sede effettiva in Milano, via Roncaglia n. 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquigas italiana S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1323)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 109/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 110/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 111/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 112/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 113/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 114/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 115/81 della commissione, del 6 gennaio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 341/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 358 del 31 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 7 *del* 7 *gennaio* 1981.

(12/C)

Regolamento (CEE) n. 116/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 117/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 181/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 119/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 120/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 121/80 della commissione, del 7 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 122/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 123/81 della commissione, del 7 gennaio 1981, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro esportato sotto forma di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 8 *dell'*8 *gennaio* 1981.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 124/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 125/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 126/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 127/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 128/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 129/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 130/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 131/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 132/81 della commissione, dell' 8 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e o delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 133/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 134/81 della commissione, dell'8 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 9 *gennaio* 1981.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 135/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicato nel n. L 14 *del* 16 *gennaio* 1981.

(15/C)

Regolamento (CEE) n. 136/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 16 *del* 19 *gennaio* 1981.

(16/C)

Regolamento (CEE) n. 137/81 della commissione, del 16 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 138/81 della commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 139/81 della commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) a bb) 22 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 140/81 della commissione, del 16 gennaio 1981, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi, a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 141/81 della commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 15 *del* 17 *gennaio* 1981.

(17/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XVIII Fiera internazionale del libro per ragazzi» «XV Mostra internazionale degli illustratori», che avrà luogo a Bologna dal 2 al 15 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIII Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero del turismo e degli sports, attrezzature e strutture seconda casa, abbigliamento attività affini», che avrà luogo a Piacenza dal 4 al 12 aprile 1981.

Con decreto 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Regalit - Fiera del regalo alimentare», che avrà luogo a Verona dal 5 al 12 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole», che avrà luogo a Verona dal 5 al 12 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea nella «LIX Fiera di Milano - Campionaria internazionale», che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIV Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessorio, apparecchiature e prodotti per l'estetica e novità professionali per acconciatori», che avrà luogo a Bologna dal 24 al 27 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «X Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine ed affini», che avrà luogo a Piacenza dal 24 al 27 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Euroflora '81 - IV Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale», che avrà luogo a Genova dal 24 aprile al 3 maggio 1981.

(1278)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1981, registro n. 1, Trasporti, foglio n. 249, sulla proposta del Ministro dei trasporti, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il gen. b.a. Corrado Melillo è stato nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del gen. b.a. Stelio Nardini.

(1195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 3 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1046,05	1046,05	1046,20	1046,05	1046 —	—	1045,45	1046,05	1046,05	1046,05
Dollaro canadese	868,15	868,15	867,25	868,15	867,90	—	868,30	868,15	868,15	868,15
Marco germanico	481,57	481,57	482 —	481,57	481,25	—	481,50	481,57	481,57	481,60
Fiorino olandese	436,89	436,89	436,75	436,89	436,55	—	436,68	436,89	436,89	436,90
Franco belga	29,42	29,42	29,43	29,42	29,40	—	29,41	29,42	29,42	29,45
Franco francese	204,50	204,50	205 —	204,50	204,60	—	204,60	204,50	204,50	204,50
Lira sterlina	2283,45	2283,45	2283 —	2283,45	2280,64	—	2284,60	2283,45	2283,45	2283,45
Lira irlandese	1761,75	1761,75	1765 —	1761,75	1762,50	—	1762 —	1761,75	1761,75	—
Corona danese	153,65	153,65	153,30	153,65	153,30	—	153,62	153,65	153,65	153,65
Corona norvegese	190,83	190,83	190,85	190,83	190,80	—	190,90	190,83	190,83	190,85
Corona svedese	222,98	222,98	223 —	222,98	222,95	—	223,10	222,98	222,98	223 —
Franco svizzero	523,10	523,10	523,25	523,10	522,80	—	522,90	523,10	523,10	523,10
Scellino austriaco	68,21	68,21	68,05	68,21	68 —	—	68,05	68,21	68,21	68,20
Escudo portoghese	17,50	17,50	18,10	17,50	18,12	—	18,10	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,861	11,861	11,85	11,861	11,85	—	11,856	11,861	11,861	11,85
Yen giapponese	4,994	4,994	5 —	4,994	5 —	—	4,994	4,994	4,994	4,98

Media dei titoli del 3 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,500
» 6 % » » 1971-86	74,800
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,725
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,750
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1979/82	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,925
» » » » 1- 1-1980/82	98,900
» » » » 1- 3-1980/82	99,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,575
» » » 12 % 1- 4-1982	95,675
» » » 12 % 1-10-1983	91,275
» » » 12 % 1- 1-1984	90,625
» » » 12 % 1- 4-1984	90,950
» » » 12 % 1-10-1984	91 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1046 —
Dollaro canadese	868,225
Marco germanico	481,535
Fiorino olandese	436,785
Franco belga	29,415
Franco francese	204,55
Lira sterlina	2284,025
Lira irlandese	1761,875
Corona danese	153,635
Corona norvegese	190,865
Corona svedese	223,04
Franco svizzero	523 —
Scellino austriaco	68,13
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	11,858
Yen giapponese	4,994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », in Roma

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981, l'avv. Fabrizio Paoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 17 agosto 1965, in sostituzione dell'avv. Carlo Paoletti, deceduto.

(1309)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Aurora », in Ururi

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981. il dott. Pasquale Bosco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Aurora », in Ururi (Campobasso), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 29 marzo 1977, in sostituzione del dott. Antonio Guida che ha rinunciato all'incarico.

(1196)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « Auspicio », in Roma

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, l'incarico di commissario governativo della cooperativa « Auspicio », società a responsabilità limitata, in Roma, già in gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile, dichiarata fallita dal tribunale civile di Roma in data 26 novembre 1980, già conferito al prof. Duilio Luttazzi ora dimissionario, è attribuito al professore dott Antonio Staffa con decorrenza immediata.

(1307)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981, i poteri conferiti al sig Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona (L'Aquila) sono stati prorogati fino al 15 giugno 1981.

(1306)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 12 febbraio 1981, n. 49.

Nuovo assetto retributivo funzionale del personale della scuola - Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(Prot. n. 6003/147/BD).

Ai provveditori agli studi - Loro sedi
Al sovrintendente scolastico per la provincia - BOLZANO
All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'intendente scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO
Alle direzioni provinciali del tesoro - Loro sedi
Ai direttori delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica - Loro sedi
Ai rettori dei convitti nazionali - Loro sedi
Alle direttrici degli educandati femminili statali - Loro sedi

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. e I.G.F. - ROMA
Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXIV - ROMA
Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica - Ufficio V - ROMA
Alla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione - Sede
Alla Corte dei conti - Coordinamento del controllo - ROMA
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero della pubblica istruzione - ROMA
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti - ROMA
Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali - Loro sedi
Alle ragionerie regionali dello Stato - Loro sedi
Alle ragionerie provinciali dello Stato - Loro sedi
All'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma Valle d'Aosta - AOSTA
Al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta - AOSTA

Nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980 è stata pubblicata la legge 11 luglio 1980 n. 312 che detta la disciplina definitiva del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, sostituendosi al decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, non convertito in legge, i cui effetti sono stati più volte prorogati dal legislatore in attesa della disciplina ora emanata.

Il titolo II del suddetto provvedimento contiene le disposizioni da applicare al personale statale dela scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato e, cioè, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente educativo e non docente.

Il titolo è suddiviso in due capi: il primo riguarda la generalità del personale della scuola, il secondo detta norme atipiche per il personale docente e per quello della carriera direttiva amministrativa dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

L'art. 175 della medesima legge dispone che il nuovo assetto retributivo-funzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, la data di entrata in vigore è il 13 luglio 1980.

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni al fine di coordinare l'attuazione della nuova normativa e di consentire l'inquadramento di tutto il personale della scuola interessato.

La presente circolare è articolata in tre parti:

la prima riguarda il personale statale della scuola materna, elementare e secondaria, compreso quello degli istituti d'arte e dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, nonché il personale direttivo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

la seconda riguarda il personale docente e direttivo-amministrativo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

la terza riguarda l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979.

Alla trattazione delle tre parti si premette un chiarimento su una diversità terminologica esistente tra il decreto-legge n. 163 del 1979 e la legge n. 312 del 1980.

Ai fini degli inquadramenti la legge predetta usa il termine di qualifiche funzionali (1ª, 2ª, 3ª . . . . . qualifica funzionale), dato il preminente rilievo che hanno gli aspetti funzionali che vi sono connessi anche per il riferimento ai profili professionali. Soltanto ai fini retributivi ad ogni qualifica funzionale corrisponde poi il livello (così ad esempio, alla 2ª qualifica funzionale corisponde il 2° livello retributivo).

Tale chiarimento appare opportuno per una più agevole lettura della presente circolare, in cui viene per lo più usato il termine « livello » anzichè quello di « qualifica ».

PARTE I

PERSONALE STATALE ISPETTIVO TECNICO PERIFERICO, DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA (COMPRESI GLI ISTITUTI D'ARTE ED I LICEI ARTISTICI), DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DELLO STATO E PERSONALE DIRETTIVO E NON DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E D'ARTE DRAMMATICA.

I. — PREMESSA

a) *Nuovo sistema retributivo*

L'art. 44 della legge in esame prevede, per il personale della scuola, otto qualifiche funzionali alle quali corrispondono altrettanti livelli retributivi.

L'indicazione degli otto livelli vale peraltro come riferimento astratto, dato che nessuna categoria del personale della scuola va inquadrata nella prima qualifica funzionale.

Pertanto, i livelli retributivi dei quali si deve concretamente tenere conto sono i seguenti sette:

secondo livello	L. 2.196.000
terzo livello	» 2.556.000
quarto livello	» 2.790.000
quinto livello	» 3.600.000
sesto livello	» 3.924.000
settimo livello	» 4.500.000
ottavo livello	» 5.400.000

E' previsto, inoltre, un livello retributivo ad esaurimento, con stipendio iniziale annuo lordo di L. 3.150.000, nel quale va inquadrato il personale delle carriere esecutive con qualifica di applicato superiore o equiparata, come sarà più ampiamente precisato in altra parte della presente circolare.

Per ciascun livello sono previste, oltre alla classe relativa allo stipendio iniziale, cinque successive classi di stipendio di importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Le predette classi di stipendio sono attribuite al compimento nella qualifica di appartenenza degli anni di servizio senza demerito sottoindicati:

I classe, —;

II classe, 3 anni nella qualifica;

III classe, 6 anni nella qualifica;

IV classe, 10 anni nella qualifica;

V classe, 15 anni nella qualifica;

VI classe, 20 anni nella qualifica.

Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito in ciascuna delle predette classi sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe attribuita all'interessato.

Gli aumenti biennali di stipendio maturati vengono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Lo sviluppo del trattamento economico in ciascun livello retributivo, secondo le predette classi di stipendio e gli aumenti biennali, risulta dai rispettivi quadri dell'allegato *A*, nei quali sono riportati, in corrispondenza dell'anzianità, la classe di stipendio e aumenti biennali conseguibili, lo stipendio annuo lordo, mensile lordo e mensile netto da ritenute previdenziali ed assistenziali.

Per quanto concerne il conferimento delle classi di stipendio e degli aumenti biennali, la legge n. 312, all'art. 50, quarto comma, usa la dizione che fissa detta decorrenza « dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto » anzichè « dal primo giorno del compimento dell'anzianità richiesta », espressione usata dal decreto-legge n. 163/79.

Tale statuizione è abrogativa delle norme vigenti nel preesistente ordinamento, in base alle quali gli aumenti biennali decorrevano in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianità richiesta.

In altri termini, in base al predetto art. 50, quarto comma, qualora l'anzianità richiesta venga maturata tra il primo e il penultimo giorno del mese, il beneficio decorre dal primo giorno del mese stesso; qualora, invece, l'anzianità venga maturata l'ultimo giorno del mese, poichè il diritto all'aumento sorge il giorno seguente, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo.

Quanto alla condizione che il servizio sia stato prestato senza demerito, il quinto comma del citato art. 50 chiarisce che « il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 417 e 420, rispettivamente agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata ».

Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo, per il quale non sono stati aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi, rimangono inoltre ferme le vigenti norme che prevedono effetti sulla progressione economica per i giudizi complessivi inferiori a « buono » o giudizio equivalente.

b) *Norme transitorie di aumento di anzianità per alcune categorie di personale*

L'art. 50, sesto comma, e l'art. 66, ultimo comma, della legge n. 312/80 prevedono aumenti di anzianità per alcune categorie di personale.

Per il seguente personale che sia stato immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera nella qualifica funzionale:

a) personale docente di cui alla tabella *C*, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (personale docente laureato e personale docente assimilato ai sensi della nota (2) alla predetta tabella, titolare in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte);

b) assistenti delle accademie di belle arti, di cui alla tabella *G*, quadro I, annessa al medesimo decreto-legge n. 13.

Tale incremento di anzianità — di cui, si ripete, beneficiano soltanto i docenti appartenenti alle predette categorie, la cui nomina in ruolo decorra da data anteriore al 31 maggio 1979 — si traduce sostanzialmente nell'aggiungere al 1° giugno 1979 un anno all'anzianità già maturata nel livello di inquadramento, cioè nell'anticipazione di un anno, al 1° giugno 1979, nel conseguimento dell'aumento biennale o della classe di stipendio.

II. — MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INQUADRAMENTO

Tracciate le linee fondamentali del nuovo assetto retributivo funzionale del personale della scuola, si indicano le modalità per procedere all'inquadramento del personale stesso.

A) *Determinazione della qualifica funzionale di inquadramento*

La prima operazione da effettuare è quella della determinazione della qualifica funzionale in cui va inquadrato ciascun interessato secondo le corrispondenze stabilite dall'art. 46 della legge n. 312/80, avuto riguardo alla qualifica rivestita alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento stesso.

Al fine di rendere agevole tale operazione, si è elaborata l'unita tabella di corrispondenza, allegato B, che indica per ciascuna categoria di personale della scuola la qualifica di inquadramento e le relative decorrenze, giuridica ed economica.

B) *Determinazione del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento alla data di decorrenza economica di inquadramento.*

La seconda operazione da effettuare è il computo del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento al personale interessato alla data di decorrenza economica dell'inquadramento (cosiddetto maturato economico).

Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della citata legge n. 312, detto computo consiste nella somma dei seguenti elementi di retribuzione:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti e assegno annuo pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di L. 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di L. 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di L. 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il solo personale non docente;

5) somma di L. 120.000 annue a favore del solo personale non docente della carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e somma di L. 200.000 annue per il solo personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di L. 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni dello Stato fino alla data 31 dicembre 1978;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

Quanto alla determinazione nei singoli casi della somma corrisposta in ragione di L. 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato, si rinvia alle tabelle annesse alla precedente circolare n. 139 (prot. n. 4110/66/SP/GAB) dell'8 giugno 1979, che prevedono l'attribuzione degli importi mediante criteri di automatismo in relazione alla posizione parametrica dell'interessato al 1° gennaio 1979, con salvezza degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva delle anzianità pregresse, di cui alle circolari n. 85 (protocollo n 11488/220/VL/GAB) del 19 marzo 1979, n. 77 (protocollo n. 10803/205/VL/GAB) dell'11 marzo 1980 e n. 349 (protocollo n. 2732/68/BD) del 20 dicembre 1980.

C) *Collocamento nelle classi di stipendio*

Individuata la qualifica funzionale di inquadramento ed accertato il maturato economico spettante alla data di decorrenza economica dell'inquadramento stesso, si dovrà procedere, prima, alla collocazione dell'interessato, ai soli fini giuridici, nella classe di stipendio e aumenti biennali del livello di appartenenza, in corrispondenza dello stipendio pari o immediatamente superiore al predetto maturato economico, con l'attribuzione dell'anzianità pari a quella necessaria per il conseguimento nel livello retributivo della predetta classe di stipendio e aumenti biennali.

Qualora l'inquadramento avvenga in una classe di stipendio in corrispondenza di aumenti biennali convenzionali, l'interessato si considera collocato, ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali stessi.

Per la determinazione dello stipendio spettante alla data di decorrenza economica dell'inquadramento dovrà tenersi conto anche dell'anzianità maturata nella qualifica funzionale, computata dalla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento stesso.

Ad esempio:

INSEGNANTE DI SCUOLA MEDIA IN SERVIZIO DI RUOLO AL 1° GIUGNO 1977, CON PARAMETRO 443/1° A.B. ALLA DATA DEL 1° APRILE 1979.

Anzianità utile ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/'79: anni 17.

Maturato economico:

stipendio par. 443/1° a.b. .	L.	3.337.451
assegno annuo pensionabile	»	1.300.000
aggiunzioni decreto del Presidente della Repubblica n. 116/1977 e n. 711/1978 (L. 300.000 + 120.000)	»	420.000
valutazione anzianità (L. 9.600 × 17 anni)	»	163.000
Totale .	L.	5.220.651

Inquadramento nella qualifica funzionale settima, in corrispondenza dello stipendio, immediatamente superiore al predetto maturato economico, di L. 5.350.500, pari alla classe II/1° a.b. Anzianità nella qualifica: anni 5 al 1° giugno 1977 (data di decorrenza giuridica dell'inquadramento).

Trattamento economico al:

1° aprile 1979 (data di decorrenza economica dell'inquadramento): anni 6, mesi 10 - classe III, L. 5.940.000;

1° giugno 1980: anni 8 - classe III/1, L. 6.088.500.

Ai sensi del secondo comma del predetto art. 51, qualora il cosiddetto «maturato economico» non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita in quote graduali, come segue:

L. 240.000 annue lorde, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, a decorrere dal 1° aprile 1979;

ulteriori L. 300.000 annue lorde, ovvero tutta la restante somma, se d'importo inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 1980;

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

III. — DECORRENZE

Per il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, l'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, da disporre avuto riguardo alla qualifica rivestita alla stessa data del 1° giugno 1977, decorre, ai fini giuridici dal 1° giugno 1977 e ai fini economici dal 1° aprile 1979.

Per il personale assunto in servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, l'inquadramento medesimo, da disporre avuto riguardo alla qualifica conferita dal provvedimento di nomina, decorre, ai fini giuridici dalla data indicata nello stesso provvedimento di nomina, e ai fini economici, dal 1° aprile 1979.

Per il personale assunto in servizio successivamente alla predetta data del 1° aprile 1979, l'inquadramento, da disporre avuto riguardo alla qualifica conferita dal provvedimento di nomina, decorre, ai fini giuridici, dalla data indicata nello stesso provvedimento di nomina e, ai fini economici, dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Si deve aggiungere la precisazione formulata dall'art. 46, ultimo comma, della legge n. 312, il quale chiarisce che, ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento rimane — come è ovvio — fissata al 1° giugno 1977, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1° giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico nella vecchia carriera.

Con l'occasione è da far presente che, ai sensi del quarto comma dell'art. 51 della legge in esame, per il detto personale — assunto dopo il 1° aprile 1979 — valgono gli stessi criteri e scadenze per la graduale attribuzione della differenza di trattamento economico complessivo annuo lordo, calcolato sulla base delle posizioni iniziali previste dal vecchio ordinamento delle carriere, anche se non più in vigore, ed i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi ciò qualora, *ovviamente, il precedente* trattamento economico risulti inferiore al nuovo stipendio iniziale del livello di inquadramento. Quanto sopra resta naturalmente valido fino al 1° gennaio 1981.

La decorrenza ai fini giuridici è importante per l'ulteriore progressione economica. Infatti, il personale già in servizio alla data del 1° giugno 1977 matura un anno di anzianità nel livello al 1° giugno 1978 e due anni al 1° giugno 1979, anzianità *che si vengono ad aggiungere a quelle connesse alla classe di* stipendio e agli eventuali aumenti tabellari attribuiti in relazione al maturato economico. Pertanto, ad esempio, nel caso di un segretario inquadrato nel 5° livello, alla prima classe di stipendio, con un aumento biennale tabellare e due aumenti convenzionali, lo stesso, in quanto giuridicamente collocato alla prima classe con il solo aumento biennale tabellare, ha una anzianità complessiva di livello al 1° giugno 1977, di anni 2 (0 anni in connessione alla prima classe attribuita più due anni in connessione all'aumento tabellare); al 1° giugno 1978, un'anzianità di anni 3 e, al 1° giugno 1979 di anni 4.

Di conseguenza, al 1° giugno 1978, con effetti economici dal 1° aprile 1979, il segretario va collocato nella seconda classe di stipendio del 5° livello.

Si ricorda, in proposito che i quadri di cui all'allegato *A* indicano le anzianità utili, alla data dell'inquadramento, per lo sviluppo della progressione economica.

Per connessione si precisa che, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della legge in esame, per il personale il cui trattamento economico complessivo annuo lordo, maturato al 1° aprile 1979, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, alle quote annuali sono ulteriormente da aggiungere, al compimento dell'anzianità necessaria, le somme risultanti dal computo *dell'importo di eventuali aumenti biennali che l'inte*ressato abbia titolo ad ottenere sullo stipendio iniziale del livello di inquadramento (importo che si ricava applicando il 2,50 per cento sullo stipendio iniziale del livello tante volte quanti sono gli aumenti biennali conseguiti) ovvero dal computo della differenza con la classe successiva per la quale l'interessato abbia maturato l'anzianità prescritta (importo che si ricava applicando il 16 per cento sullo stipendio iniziale del livello).

Si deve ancora far presente che — a norma dell'art. 51, sesto comma — per tutto il personale già inquadrato nel livello funzionale-retributivo ad esso spettante, si dovrà effettuare un secondo inquadramento qualora al personale medesimo venga

ricostruita successivamente alla data del 1° aprile 1979 la posizione economica, anche con effetti successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 312/80, per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimento di servizi pre-ruolo.

Tale secondo inquadramento dovrà essere effettuato in concreto determinando, prima, il nuovo maturato economico risultante nella vecchia carriera dalla ricostruzione economica e provvedendo, poi, a ricollocare l'interessato nel livello retributivo di inquadramento in base a tale ultimo maturato economico, con decorrenza economica dalla data da cui decorrono gli effetti economici della ricostruzione stessa.

Qualora il nuovo « maturato economico », comprensivo dei miglioramenti conseguiti per effetto della ricostruzione della posizione economica, comporti l'attribuzione, nella qualifica funzionale *di appartenenza, di un aumento biennale tabellare o di* una classe di stipendio superiori a quelli maturati in conseguenza del precedente inquadramento, l'anzianità corrispondente alla nuova posizione stipendiale, determinata tenendo conto anche dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 50, sesto comma, della legge in esame, decorre dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Qualora, invece, il predetto « maturato economico » non comporti l'attribuzione, nella qualifica di appartenenza, di un aumento biennale tabellare o di una classe di stipendio superiori, la decorrenza dell'anzianità del precedente inquadramento resta invariata.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del medesimo art. 51, comma settimo, si deve procedere ad un nuovo inquadramento, secondo i criteri dianzi accennati, nei confronti del personale che nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1979 e il 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, abbia conseguito miglioramenti economici in base al preesistente ordinamento.

Tale nuovo inquadramento decorre dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

Il medesimo art. 51, comma ottavo, dispone che nei confronti del personale che, dopo il 1° giugno 1977, abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima di tale data, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si deve procedere dalla data del passaggio ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri sopra illustrati.

Si deve rilevare che la disposizione ha carattere transitorio e riguarda i passaggi di carriera conseguiti entro il 12 luglio 1980, in quanto, successivamente a tale data, i passaggi ad altra qualifica sono disciplinati dall'art. 52 della medesima legge n. 312.

E' da notare, peraltro, che l'ipotesi di un nuovo inquadramento è riferita a passaggi di carriera conseguiti nel periodo successivo al 1° aprile 1979, dovendosi, nei casi di passaggi di carriera intervenuti tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, disporre direttamente l'inquadramento nella qualifica spettante in base alla nuova posizione, con decorrenza giuridica dalla data del passaggio ed economica dal 1° aprile 1979.

L'art. 51, nono comma, della legge n. 312/80 prevede nei confronti del personale direttivo della scuola, a modifica dello art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, il riconoscimento del servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza nella misura della metà (anziché di un terzo) ai fini giuridici ed economici.

Il maggiore riconoscimento ha decorrenza dalle medesime date di decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali previste dall'art. 46 e il relativo beneficio economico va computato ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio nel nuovo ruolo, se successiva.

Analogo beneficio è previsto, sempre con le medesime decorrenze, rispettivamente dal decimo e undicesimo comma dell'articolo 51, nei confronti degli ispettori tecnici-periferici, in relazione al servizio prestato nel ruolo del personale direttivo, e si applica altresì al personale direttivo delle istituzioni educative statali e al personale non docente, in relazione al servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.

L'art. 52 della legge in esame disciplina il trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica.

Nel caso di passaggio ad altra qualifica, anche mediante concorso, il personale statale già di ruolo è collocato nella nuova qualifica in corrispondenza dello stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante, alla data del passaggio, nella qualifica di provenienza.

Qualora l'inquadramento avvenga in una classe di stipendio in corrispondenza di aumenti biennali convenzionali, l'interessato si considera collocato, ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali stessi.

Nei confronti del personale direttivo che è nominato ispettore tecnico-periferico l'inquadramento va, invece, disposto nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella maturata nella precedente posizione, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a quattro aumenti periodici della classe di stipendio maturata nel livello di provenienza.

IV. — NORME DI INQUADRAMENTO PARTICOLARI

a) Personale non docente delle carriere esecutive e di concetto

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312 stabiliscono quanto segue:

il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, avesse già la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero avesse maturato alla stessa data l'anzianità per conseguirla senza scrutinio (18 anni di servizio complessivo nella carriera: v. nota (1) al quadro relativo alle carriere esecutive della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420) o abbia comunque conseguito la predetta qualifica di applicato superiore od equiparata prima del 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di L. 3.150.000;

il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979 avesse già la qualifica di segretario capo, ovvero avesse maturato alla stessa data l'anzianità per conseguirla senza scrutinio (18 anni di servizio complessivo nella carriera: vedi nota (1) al quadro relativo alla carriera di concetto della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420) o abbia comunque conseguito la predetta qualifica di segretario capo prima del 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, è collocato, ai soli fini retributivi, nella sesta qualifica anziché nella quinta.

L'inquadramento nel livello retributivo o nella qualifica superiore previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 46 va disposto con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 ed economica dal 1° aprile 1979 nei confronti del personale interessato che, alla medesima data del 1° aprile 1979, avesse già la qualifica, *rispettivamente, di applicato superiore od equiparata* e di segretario capo, ovvero avesse già maturato l'anzianità di anni 18, necessaria per conseguirla senza scrutinio.

Nei confronti, invece, del personale che abbia conseguito le predette qualifiche, ovvero abbia maturato la prescritta anzianità successivamente al 1° aprile 1979, dovrà disporsi un primo inquadramento nella qualifica funzionale (quarta o quinta), determinata ai sensi del primo comma dell'art. 46, sulla base del maturato economico spettante al 1° aprile 1979 e, quindi, un successivo inquadramento nella qualifica funzionale o livello retributivo superiore, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del conseguimento della qualifica terminale o di maturazione dell'anzianità predetta necessaria per conseguirla senza scrutinio.

Qualora per effetto della progressione economica conseguente all'inquadramento provvisorio nei livelli funzionali disposto in applicazione del decreto-legge n 163/1979, lo stipendio percepito dagli interessati alla data del 13 luglio 1980 risulti di importo superiore a quello dovuto alla stessa data nella nuova qualifica funzionale o livello retributivo, si ritiene che, nei casi suindicati, al personale interessato possano attribuirsi a decorrere dal 13 luglio 1980, gli aumenti periodici, anche convenzionali, fino ad assicurare nella nuova posizione uno stipendio di importo pari o superiore a quello percepito alla predetta data. Ciò, in conformità a quanto disposto dal Ministero del tesoro con circolare ministeriale 2 dicembre 1980, n. 96 (punto 3, ultimo capoverso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1981.

Nell'ipotesi di attribuzione di aumenti biennali convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica l'interessato si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali attribuiti.

A titolo indicativo si riportano qui di seguito degli esempi:

1) APPLICATO SUPERIORE ALLA DATA DEL 1° APRILE 1979.

Anzianità utile ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/79: anni 38.

Parametro in godimento al 1° aprile 1979: 245/11 a.b.

a) *Inquadramento ex decreto-legge n.* 163/79 *al* 1° *aprile* 1979 *nella qualifica quarta.*

Maturato economico (par. 245/11):

stipendio e assegno annuo pensionabile	L.	3.245.956
aggiunzioni decreto del Presidente della Repubblica n. 116/1977, n. 711/1978, n. 962/1976 (lire 300.000 + 120.000 + 276.000) .	»	696.000
valutazione anzianità (L. 9.600 × 38 anni)	»	364.800
Totale .	L.	4.306.756

Collocazione nel 4° livello in corrispondenza dello stipendio (immediatamente superiore al predetto maturato economico) di L. 4.335.660, pari alla classe IV/2 aumenti biennali.

Anzianità nella qualifica: anni 14 al 1° giugno 1977.

Progressione economica nel livello quarto:

1° aprile 1979: anni 15, mesi 10, classe V: L. 4.575.600;
1° giugno 1980: anni 17, classe V/1 a.b.: L. 4.689.900.

b) *Inquadramento ex lege n.* 312/80 *al* 1° *aprile* 1979 *nel livello retributivo ad esaurimento* (*art.* 46, *secondo comma*).

Maturato economico al 1° aprile 1979: L. 4.306.756.

Collocazione nel livello ad esaurimento in corrispondenza dello stipendio immediatamente superiore di L. 4.365.900, pari alla classe III/2* a.b. (di cui uno convenzionale).

Anzianità nella qualifica: anni 8 dal 1° giugno 1977.

Progressione economica:

1° aprile 1979: anni 9, mesi 10, classe III/2* a.b.: lire 4.365.900;

1° giugno 1979: anni 10, classe IV: L. 4.662.000;

13 luglio 1980: anni 11, mesi 1, classe IV: L. 4.662.000.

Considerato che il trattamento economico, spettante allo interessato alla data del 13 luglio 1980 in conseguenza dell'inquadramento provvisorio ex decreto-legge n. 163/79 nel livello quarto, risulta di importo superiore a quello spettante alla medesima data nel livello retributivo ad esaurimento, all'interessato va attribuito dalla stessa data (con effetto dal 1° giorno del mese) un aumento biennale nella classe quarta di inquadramento, a concorrenza dello stipendio immediatamente superiore a quello percepito.

Pertanto, la posizione stipendiale dell'interessato risulterà la seguente:

13 luglio 1980 (1° luglio 1980): classe IV/1 a.b. - (anni 12): L. 4.778.550;

13 luglio 1982 (1° luglio 1982): classe IV/2 a.b. - (anni 14): L. 4.895.100.

2) SEGRETARIO CAPO AL PARAMETRO 370/INIZIALE AL 1° GIUGNO 1980.

Parametro in godimento al 1° gennaio 1979: 297/0.

Parametro in godimento al 1° aprile 1979: 297/1 (aumento anticipato nascita figlio).

Anzianità utile ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 221: anni 15.

a) *Inquadramento al* 1° *aprile* 1979 *nella qualifica quinta.*

Maturato economico (par. 297/1):

stipendio e assegno annuo pensionabile .	L.	3.292.524
aggiunzioni decreto del Presidente della Repubblica n. 962/1976, n. 116/1977 e n. 711/1978 (lire 300.000 + 120.000 + 276.000)	»	696.000
valutazione anzianità (L. 9.600 × 15 anni)	»	144.000
Totale .	L.	4.132.524

Collocazione nel 5° livello in corrispondenza dello stipendio di L. 4.140.000, pari alla clase I/6° aumento biennale (di cui 5 convenzionali).

Anzianità nella qualifica: anni 2 al 1° giugno 1977.

Progressione economica nel livello:

1° aprile 1979: anni 3, mesi 10, classe II: L. 4.176.000;

1° giugno 1980: anni 5, classe II/1: L. 4.280.000.

b) *Secondo inquadramento al* 1° *giugno* 1980 *nel livello* 6° (*art.* 46, *terzo comma*).

Maturato economico (par. 370):

stipendio e assegno annuo pensionabile . .	L	3.774.500
aggiunzioni	»	696.000
valutazione anzianità	»	144.000
Totale . . .	L.	4.614.500

Collocazione nel livello sesto, in corrispondenza dello stipendio di L. 4.665.636, pari alla classe II/1° aumento biennale.

Anzianità nella qualifica: anni 5 al 1° giugno 1980.

Progressione economica:

1° giugno 1980: classe II/1° a.b.: L. 4.665.636;

1° giugno 1981: classe III: L. 5.179.680.

E' appena il caso di far presente che le nuove maggiori misure degli stipendi spettanti per i periodi decorsi dovranno essere conguagliati in favore degli interessati con quanto già corrisposto per i periodi stessi.

L'inquadramento di cui sopra sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, al quale al 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, risultino attribuiti, anche per effetto del riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore di cui al comma 11 dell'art. 51 della legge n. 312/80, il parametro 213 ed il parametro 297.

Il predetto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità di 16 anni nelle rispettive carriere e, cioè, dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e di segretario capo (v. le già citate note (1) della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 420). Si deve qui sottolineare il carattere soltanto transitorio di questa norma che — come si è precisato — si applica soltanto a quel personale che, alla data del 13 luglio 1980, avesse già, nelle rispettive carriere, il parametro 213 e il parametro 297.

b) *Accudienti di convitto*

L'art 51, comma tredicesimo, della legge n. 312/80 dispone che agli accudienti di convitto collocati nel secondo livello, in servizio alla data del 1° aprile 1979, è attribuita comunque la seconda classe di stipendio, anche se il trattamento economico complessivo annuo lordo da loro maturato alla medesima data del 1° aprile 1979 sia inferiore al L. 2.196.000 e cioè allo stipendio iniziale del predetto secondo livello (si deve far presente peraltro che tale ipotesi non trova alcun riscontro concreto, in quanto anche l'accudiente al parametro iniziale supera, con il maturato economico, lo stipendio iniziale del secondo livello: L. 2.196.000).

Si deve sottolineare che la norma ha carattere strettamente transitorio e si applica pertanto solo agli accudienti in servizio di ruolo al 1° aprile 1979 (e non a quelli non di ruolo per i quali vale la disposizione generale dell'art. 53 della legge n. 312, la quale determina il trattamento economico del personale non di ruolo con riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo del corrispondente livello).

V. — PERSONALE NON DI RUOLO

Ai sensi dell'art. 53 della legge in esame, per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo, il trattamento economico è determinato con riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo e, cioè, per fare alcuni esempi, inferiore a 30 ore settimanali per gli insegnanti della

scuola materna (art. 9 legge 9 agosto 1978, n. 463) e a 18 ore settimanali per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica (art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417), il nuovo trattamento economico e dovuto in proporzione. Tale eventualità non si verifica, di regola, per gli insegnanti elementari e per il personale educativo.

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 312, qualora il trattamento economico complessivo lordo annuo, come sopra determinato, maturato alla data del 1° aprile 1979 sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, al personale non di ruolo si applicano gi stessi criteri di attribuzione graduale della dfferenza, al 1° aprile 1979 ed eventualmente al 1° gennaio 1980 e al 1° gennaio 1981. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, la differenza predetta, graduata nel tempo come sopra si è ricordato, è dovuta in proporzione.

Il citato art. 53 della legge prevede, inoltre, che al personale non di ruolo incaricato della scuola siano attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, ovviamente senza demerito, calcolati in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale del livello di riferimento.

L'attribuzione di tali aumenti biennali è peraltro limitata soltanto al personale non di ruolo con nomina da parte del provveditore agli studi o da altro organo competente a conferire l'incarico nei settori dell'istruzione professionale e della istruzione artistica, nonché per gli insegnanti di religione e cioe, come gia detto, agli incaricati, con esclusione di tutti i supplenti temporanei.

Il biennio necessario per la maturazione dell'aumento periodico risulta dalla somma dei periodi di servizio prestati, con esclusione quindi dei periodi nei quali non vi sia stato incarico.

Rimangono comunque ferme le disposizioni vigenti riguardo alla computabilità dell'anno scolastico ai fini dell'attribuzione dei predetti aumenti periodici e le altre disposizioni particolari che disciplinano l'attribuzione degli aumenti stessi.

Ovviamente anche l'importo degli aumenti periodici è dovuto in proporzione qualora l'orario settimanale di servizio sia inferiore a quello previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Il computo dei citati periodi è effettuato a partire dal 1° giugno 1977, ovviamente per il personale non di ruolo che, sia stato in servizio come incaricato alla predetta data.

Per il personale docente, per il quale i periodi di servizio non di ruolo prestato si computano ad anni scolastici, il beneficio va attribuito, per ciacun biennio, dall'inizio del terzo anno scolastico di incarico.

Per il medesimo personale in servizio di incaricato da data precedente al 1° giugno 1977, il primo aumento biennale nel livello di riferimento va attribuito all'inizio del terzo anno scolastico successivo al 1° giugno 1977, con eventuale effetto retroattivo al 1° giugno dell'anno scolastico immediatamente precedente. Analogamente si dovrà procedere per i successivi bienni.

Al personale non di ruolo incaricato in servizio alla data del 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, eventualmente provvisto di un trattamento economico complessivo lordo annuo maturato alla data del 1° aprile 1979 di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di livello, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

Nel caso in cui il personale non di ruolo incaricato abbia un maturato economico inferiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, l'aumento periodico che esso venga eventualmente a conseguire nella classe iniziale del livello retributivo di riferimento per compimento del necessario biennio di servizio prestato, viene computato con l'applicazione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale del livello. La somma risultante viene aggiunta poi alle quote della differenza tra maturato economico e stipendio inziale del livello attribuito dal 1° aprile 1979 e dal 1° gennaio 1980, nonché, com'è ovvio, all'importo del maturato economico stesso.

Le disposizioni concernenti il personale non di ruolo si applicano alle ispettrici disciplinari dell'accademia nazionale di danza, alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

La Direzione generale dell'istruzione elementare e la Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado definiranno di comune intesa i chiarimenti da fornire al più presto agli uffici periferici competenti circa i problemi specifici che riguardano il personale della scuola popolare per i quali sono necessari ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda gli insegnanti di religione nelle scuole secondarie e artistiche, l'ultimo comma dell'art. 53 della legge in esame prevede, a partire dal quarto anno di insegnamento, nei casi di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra, una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo (7ª qualifica funzionale). Le relative disposizioni applicative sono state già impartite da questo Ministero con la circolare ministeriale n. 254 (prot. n. 7297/124/SR) del 10 settembre 1980.

Il disposto di cui al predetto ultimo comma dell'art. 53 non si applica agli insegnanti di religione nelle scuole elementari in quanto esclusi dalla previsione di tale norma.

VI — Indennità di funzione per il personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo

L'art. 54 della legge n. 312 in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 1979, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica nonché ai rettori e alle direttrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili e ai direttori degli istituti e scuole speciali statali compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-periferici	L. 1.500.000
personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni	» 1.500.000
personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni	» 1.000.000
personale direttivo incaricato	» 1.000.000

Detta indennità non è pensionabile. Pertanto gli importi sopra indicati sono da assoggetare soltanto alle ritenute per assistenza malattia e GESCAL, nelle misure previste per lo stipendio, nonché alle ritenute d'imposta sul reddito delle persone fisiche seguendo le consuete modalità.

L'indennità predetta non è dovuta al personale comandato o — secondo la dizione testuale dell'articolo medesimo — al personale « comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche ». Tale ultima dizione è comprensiva di qualsiasi posizione di stato giuridico che escluda l'effettivo svolgimento della normale attività di istituto. In aggiunta al caso evidente dei comandi, si indicano, a mero titolo esemplificativo, i casi più ricorrenti in cui non è dovuta detta indennità: qualsiasi forma di collocamento fuori ruolo che comporti compiti diversi da quelli ispettivo-tecnici o direttivi della scuola (ciò anche quando il servizio in posizione di collocamento fuori ruolo con tali diversi compiti sia dalla legge riconosciuto, ad altri fini, come servizio di istituto); collocamento in congedo straordinario o aspettativa per qualsiasi motivo; posizione di esonero dal servizio per qualsiasi motivo; partecipazione a commissioni di esame e di concorso; incarichi di missioni non attinenti all'esercizio della direzione dell'istituzione scolastica e, comunque, per i periodi durante i quali venga delegata la firma al docente vicario. In tal senso si intendono modificate le precedenti istruzioni impartite in applicazione dell'art. 23 del citato decreto-legge n. 163/79.

In nessun caso detta indennità può essere percepita, per un medesimo periodo, più di una volta. Pertanto, per esempio, un direttore didattico, titolare di un circolo e con la reggenza di altri circoli, percepirà detta indennità soltanto per il circolo di titolarità.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale direttivo di ruolo, si deve far notare che la norma prevede due importi diversi (L. 1.500.000 annue e L. 1.000.000) a seconda dell'anzianità di servizio (rispettivamente, superiore a 5 anni o fino a 5 anni). Per anzianità di servizio deve intendersi quella compiuta dalla data della nomina nella qualifica direttiva.

La predetta indennità grava sui capitoli di bilancio relativi agli stipendi.

L'importo annuale di detta indennità va riportato, ovviamente in dodicesimi per determinarne la misura mensile, fatto salvo l'ulteriore eventuale frazionamento in trentesimi ai fini di proporzionare il pagamento dell'indennità medesima a periodi di effettivo esercizio della funzione inferiore al mese. L'indennità stessa non va computata nella tredicesima mensilità.

L'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come si è visto, conferma sostanzialmente, peraltro con maggiore chiarezza di previsioni, l'art. 23 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

La nuova legge contiene però alcune norme aggiuntive, anche esse con effetto al 1° aprile 1979.

La prima di tali norme aggiuntive (art. 54, comma quinto, della legge n. 312) stabilisce che ai vice rettori, ai vice direttori ed alle vice direttrici dei convitti nazionali, delle scuole speciali statali e degli educandati femminili dello Stato, nonché ai docenti che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituiscano il capo di istituto per assenza o impedimento dello stesso, l'indennità suddeta e corrisposta nella misura prevista per il personale direttivo incaricato, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa scolastica, nei periodi in cui la stessa indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa o al capo di istituto, in quanto questi si trovino in una posizione di stato che, non comportando l'effettivo esercizio della direzione delle predette istituzioni, esclude la corresponsione dell'indennità.

In altri termini non è mai consentito corrispondere contemporaneamente, ossia per un medesimo periodo, l'indennità di cui trattasi sia al titolare dell'istituzione sia al vicario, bensì o al solo titolare o al solo vicario.

La seconda norma aggiuntiva (contenuta sempre nel citato quinto comma dell'art 54 della legge n. 312) stabilisce che, nei circoli didattici affidati in reggenza perché privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, l'indennità è corrisposta, ovviamente alle condizioni prescritte per la sua normale corresponsione al personale direttivo, nella misura della metà di quella prevista per il personale direttivo incaricato e, cioè, nella misura annua lorda di L. 500.000.

Il secondo comma del più volte citato art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 chiarisce infine che l'indennità in questione è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.

Alla liquidazione dell'indennità di funzione provvedono:

a) le direzioni provinciali del tesoro, per il personale ispettivo e direttivo di ruolo retribuito mediante ruoli di spesa. fissa.

A tal fine, la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, per quanto riguarda gli ispettori tecnici periferici, e le istituzioni scolastiche o educative di appartenenza, per i rispettivi capi di istituto, dovranno comunicare immediatamente alle competenti direzioni provinciali del tesoro l'importo dell'indennità di funzione spettante a ciascun interessato, in relazione all'anzianità di servizio di ruolo, nonché la relaiva decorrenza, avuto riguardo ad eventuali posizioni di stato degli interesati che non abbiano comportato l'effettivo esercizio della funzione direttiva.

La Direzione generale e le istituzioni scolastiche anzidette dovranno comunicare tempestivamente, volta per volta, alle direzioni provinciali del Tesoro, per ciascun interessato, le date di decorrenza delle variazioni di posizione di stato influenti ai fini della corresponsione dell'indennità stessa. Tale comunicazione deve contenere le generalità dell'interessato, la qualifica, la sede di servizio, le decorrenze delle variazioni e possibilmente il numero della partita di spesa fissa;

b) i provveditori agli studi, per i vicari dei circoli didattici nonché per i presidi incaricati ed i vicari delle scuole secondarie e delle altre istituzioni scolastiche ad amministrazione erariale, i cui decreti istitutivi non siano stati ancora registrati alla Corte dei conti, ancorché si tratti di personale retribuito dalle direzioni provinciali del Tesoro mediante ruoli di spesa fissa;

c) direttamente le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, per il personale direttivo di ruolo o incaricato, nonché per i vicari delle medesime istituzioni scolastiche;

d) direttamente le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e le istituzioni educative, per il rispettivo personale direttivo incaricato o vicario ancorché retribuito mediante ruoli di spesa fissa.

Per l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario al personale direttivo, compreso quello incaricato, l'ultima parte dell'art. 54 della legge n. 312 conferma le disposizioni contenute nell'art. 23 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163. A tale riguardo la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi impartirà le necessarie istruzioni per un'organica disciplina della materia.

PARTE II

PERSONALE DOCENTE E DIRETTIVO-AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

Il capo II del titolo II della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede, sostanzialmente, un trattamento economico atipico per il personale docente dei ruoli I, II e III, di cui alla tabella *F*, quadri I, II e III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, ivi compreso il personale docente dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Detto capo contiene poi norme particolari per il personale della carriera direttiva amministrativa dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Quanto al personale docente dei predetti conservatori ed accademie, il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ne prevedeva, come è noto, l'inquadramento nel settimo livello, assieme al restante personale docente titolare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, negli istituti d'arte e nei licei artistici, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.

L'art. 66, commi primo, secondo e terzo, mantiene tale inquadramento nella settima qualifica funzionale soltanto per i docenti di III ruolo dei conservatori e delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, i quali fruiscano di stipendio corrispondente all'ex parametro 243 Essi, peraltro, al maturare del parametro 341 ovvero dell'anzianità prescritta dall'ordinamento delle carriere stabilito dallo stesso decreto-legge n. 13 del 1976 per il passaggio dal parametro 243 al 341 (2 anni) vengono collocati nell'ottava qualifica.

All'ottava qualifica è inquadrato invece direttamente il predetto personale docente di III ruolo il quale, alla data del 1° aprile 1979 già fruiva di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243, nonché tutto il personale docente di cui ai quadri I e II della medesima tabella *F* (ex ruoli I e II).

Si deve precisare che la distinzione tra il personale docente di cui al quadro III della tabella *F* annessa al decreto-legge n. 13 del 1976, a seconda che fruisca di stipendio corrispondente all'ex parametro 243 o a parametri superiori, opera soltanto in via transitoria. Infatti, il terzo comma dell'art. 66 citato della legge n. 312 stabilisce che il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella *C1* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82, sarà collocato direttamente nell'ottava qualifica.

Posto tale inquadramento del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, il legislatore ha avvertito l'esigenza di differenziarne la progressione economica nell'ottavo livello retributivo rispetto a quella dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, di cui alla tabella *E* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, *n.* 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, direttori che sono, pur essi, inquadrati nell'ottava qualifica e ottavo livello, mantenendosi ferma nei loro confronti la previsione già contenuta nel decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Siffatta differenziazione il legislatore ha ottenuto allungando — per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica — di due anni per ciascuna classe i periodi di permanenza

stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale (v. art. 66, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Pertanto, per il personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, inquadrato nell'ottava qualifica, le classi di stipendio sono attribuite al compimento nell'ottava qualifica funzionale degli anni di servizio senza demerito sotto indicati:

I classe, —;

II classe, 5 anni complessivi nella qualifica;

III classe, 10 anni complessivi nella qualifica;

IV classe, 16 anni complessivi nella qualifica;

V classe, 23 anni complessivi nella qualifica;

VI classe, 30 anni complessivi nella qualifica.

Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito in ciascuna delle predette classi sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe attribuita all'interessato.

Gli aumenti biennali di stipendio maturati vengono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Lo sviluppo del trattamento economico in ciascun livello retributivo, secondo le predette classi di stipendio e gli aumenti biennali, risulta dal quadro IX dell'allegato *A*.

Quanto alle modalità di inquadramento e alle decorrenze, rimangono ferme quelle previste per la generalità del personale della scuola.

Rimane ferma, la disciplina già prevista dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 per gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori, per gli assistenti delle accademie di belle arti e per i direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, categorie di personale per le quali valgono le istruzioni di cui alla parte I della presente circolare.

Il personale della carriera direttiva amministrativa dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è inquadrato come segue, ai sensi dell'art. 66, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312:

nella settima qualifica funzionale: personale con qualifica di consigliere e di direttore di sezione;

nell'ottava qualifica funzionale: personale con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 66, quarto comma, della legge n. 312/80 al predetto personale della carriera direttiva amministrativa si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, previste nel titolo I della medesima legge n. 312 (personale dei ministeri).

Pertanto, nei riguardi del predetto personale in servizio al 1° gennaio 1978, l'inquadramento nella qualifica funzionale ha decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, agli effetti economici, dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978.

Per il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, o che abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici successivamente al 1° luglio 1978 o che, dopo il 1° gennaio 1978, abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si applicano, rispettivamente, i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 4 della legge stessa.

Si applica altresì la norma di cui al quarto comma del medesimo art. 4, là dove stabilisce che il personale che al 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge n. 312, riveste la qualifica di direttore di sezione, il quale abbia maturato oppure abbia in corso di maturazione l'anzianità che, nel precedente ordinamento, avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di direttore aggiunto di divisione, è inquadrato o sarà inquadrato a mano a mano che maturerà detta anzianità nella qualifica superiore (e, cioè, nell'ottava qualifica funzionale in cui vanno inquadrati i direttori amministrativi aggiunti), anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante nella qualifica funzionale, dal 1° luglio 1978 o data successiva, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo maturato alla stessa data.

Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi spettanti e della progressione economica nel livello retributivo di inquadramento si applicano, nei confronti di detto personale, i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 25 della legge in esame.

In particolare il predetto comma quarto dell'art. 25 stabilisce che nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio: ciò a differenza del restante personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola, per il quale, com'è noto, la colmatura è graduale.

Si applica altresì l'art. 18 della medesima legge.

Si richiamano in particolare gli ultimi tre commi di detto articolo, che prevedono l'eventualità di note di demerito, con gli stessi effetti delle sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Non si applica, invece, al predetto personale della carriera direttiva amministrativa l'ultimo comma dell'art. 155 della legge n. 312, dato che trattasi di norme estranee al titolo I della medesima legge cui fa esclusivamente rinvio il quarto comma dell'art. 66.

Nei confronti del personale considerato nella parte II della presente circolare, può verificarsi in alcuni casi che lo stipendio percepito alla data del 13 luglio 1980, per effetto della progressione conseguita nel livello di inquadramento provvisorio di cui al decreto-legge n. 163/1979 risulti di importo superiore a quello dovuto nella nuova qualifica funzionale di inquadramento. Per evitare una riduzione dello stipendio in godimento; si ritiene che nei casi suindicati al personale interessato possano attribuirsi a decorrere dal 13 luglio 1980, gli aumenti periodici, anche convenzionali, fino ad assicurare nella nuova posizione uno stipendio di importo pari o superiore a quello percepito alla predetta data. Nell'ipotesi di attribuzione di aumenti biennali convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica l'interessato si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti stessi.

A tal fine si intendono recepiti i chiarimenti contenuti in proposito nella circolare n. 96 (prot. n. 169653) del 2 dicembre 1980 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1981.

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Nei confronti del predetto personale potranno essere disposti inquadramenti in via provvisoria secondo le procedure indicate dalla circolare ministeriale n. 85 del 19 marzo 1980 come modificata dalla successiva circolare n. 191 del 1° luglio 1980.

L'emissione dei provvedimenti formali, tanto per il personale docente quanto per il personale non docente e per il personale della carriera direttiva amministrativa, rientra nelle attribuzioni dei provveditori agli studi (circolare ministeriale n. 253 del 5 settembre 1980), cui le singole istituzioni scolastiche avranno cura di trasmettere copia degli atti necessari.

I provveditori agli studi invieranno copia dei singoli provvedimenti formali, dopo che siano stati registrati presso le locali delegazioni regionali della Corte dei conti, al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, ai fini dell'aggiornamento dello stato matricolare di ciascun interessato.

PARTE III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

L'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, o livelli retributivi, disciplinato dalla legge n. 312/80 riguarda, oltre che il personale cessato dal servizio successivamente alla data di decorrenza economica del nuovo assetto, anche quello cessato nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica e quella economica.

A tal fine l'art. 160, dopo aver stabilito che con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nei livelli retributivi le nuove misure degli stipendi derivanti dagli

inquadramenti stessi sono considerate, sia ai fini della pensione sia ai fini dell'indennità di buonuscita o di licenziamento, ha fissato i criteri per l'attribuzione del nuovo trattamento economico, da valere per la sola liquidazione della pensione, nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica e quella economica del nuovo assetto retributivo.

Per il personale della scuola l'inquadramento dovrà tenere conto del trattamento economico spettante alla data di cessazione dal servizio determinato sulla base degli emolumenti, presi a riferimento, per l'attribuzione dei nuovi stipendi, dall'art. 51, ivi compresa la somma relativa alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio (L. 9.600 per ciascun anno).

Pertanto, fermo rimanendo che per detto personale il trattamento di quiescenza dalla data di cessazione dal servizio sino al 31 marzo 1979 è dovuto secondo le precedenti disposizioni, la pensione rideterminata sulla base del nuovo trattamento economico dovrà decorrere dal 1° aprile 1979.

Come previsto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo in esame, sulle pensioni come sopra rideterminate non compete l'aumento percentuale del 2,9 a titolo di perequazione automatica fissato dall'art. 18 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, per l'anno 1979.

L'inquadramento nei livelli retributivi ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza previsto dal citato art. 160 dovrà essere disposto con separato provvedimento formale, da sottoporre alla registrazione preventiva delle locali delegazioni regionali della Corte dei conti.

Circa i nuovi criteri per la determinazione della base pensionabile nonchè le nuove procedure nei controlli riguardanti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, previsti rispettivamente dagli articoli 161 e 166 della citata legge n. 312, si fa rinvio alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., con circolare n. 96 del 2 dicembre 1980.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sul secondo comma dell'art. 51 secondo il quale, ove il trattamento economico determinato ai sensi del primo comma non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza e attribuita gradualmente.

Pertanto, ove si verifichino le ipotesi previste dal predetto secondo comma dell'art. 51, anche il trattamento di quiescenza dovrà essere concesso con le modalità e i tempi indicati dall'articolo in esame.

Si precisa, infine, che quanto sopra indicato ha valore sia per le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, che per le cessazioni successive a quest'ultima data e, comunque, fino al 1° gennaio 1981.

Per quanto riguarda la maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole e istituzioni statali aventi particolari finalità, prevista dall'articolo 63 della legge n. 312, si fa presente che il predetto beneficio è attribuibile al personale che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (13 luglio 1980) anche presso scuole diverse da quelle sopra indicate, che abbia prestato, comunque, servizi presso le scuole e istituzioni statali indicate nell'art. 63.

E' opportuno precisare, peraltro, che se il personale destinatario della norma in questione si trovi nella posizione di trattenuto in servizio a domanda ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e raggiunga con la maggiorazione prevista dall'art. 63 l'anzianità massima o minima pensionabile, dovrà essere disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza dall'inizio del successivo anno scolastico.

Più dettagliate istruzioni al riguardo saranno impartite dalla Direzione generale dell'istruzione elementare con apposita circolare in corso di elaborazione.

DISPOSIZIONI COMUNI

L'art. 153 della legge in esame dispone che le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1953, n. 326, per il personale docente delle istituzioni di scuola popolare.

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

L'art. 172 della legge stessa prevede, ai fini della sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico, che gli uffici liquidatori dello stipendio sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relativi agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso. Pertanto, le istituzioni scolastiche presso le quali il personale interessato presta servizio, nelle more dell'emanazione da parte degli organi competenti dei relativi provvedimenti formali di inquadramento, dovranno:

per il personale da queste direttamente retribuito, provvedere, in base alla presente circolare, all'aggiornamento del trattamento economico provvisorio spettante a ciascun interessato;

per il personale retribuito dai provveditorati agli studi o dalle direzioni provinciali del tesoro, inoltrare ai competenti provveditorati agli studi, per l'esecuzione, qualora non vi abbiano già provveduto, le proposte di attribuzione del nuovo trattamento economico sulla base delle indicazioni contenute, a seconda dei casi, nelle circolari di questo Ministero n. 85 del 19 marzo 1980 e n. 148 del 23 maggio 1980, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 312/1980 e di cui alla presente circolare.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. e Direzione generale del tesoro.

Nel sottolineare la necessità di provvedere sollecitamente agli adempimenti previsti, si deve far presente che, contestualmente al pagamento dei nuovi trattamenti economici, si dovrà procedere alla eventuale liquidazione degli arretrati a conguaglio per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza economica dell'inquadramento e la data di attribuzione dei predetti nuovi trattamenti economici.

Eventuali quesiti in materia vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.

I provveditori agli studi, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine, sono pregati di trasmettere la presente circolare ai capi dell'istituto delle rispettive circoscrizioni per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

Avvertenze

1) L'asterisco posto a destra del numero di aumenti biennali indica che lo stesso comprende aumenti biennali convenzionali.

2) Gli importi che figurano nelle colonne «stipendio mensile netto» e «tredicesima mensilità-importo netto» sono calcolati al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusa la ritenuta Kirner), con le aliquote in vigore per il personale di ruolo soggetto alla ritenuta Tesoro.

3) Nei quadri VII e X relativi, rispettivamente, al personale docente, ispettivo e direttivo dell'istruzione elementare, l'importo relativo allo stipendio mensile netto figura calcolato al netto anche della ritenuta ENAM.

4) Per il personale assoggettato alla ritenuta Kirner, questa va computata sulla voce «*stipendio*», nella misura fissa di L. 5.400 mensili.

QUADRO I

PERSONALE ACCUDIENTE DEI CONVITTI

Qualifica: SECONDA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	Stipendio			Tredicesima mensilità	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	2.196.000	183.000	165.615	183.000	166.347
2	I/1	2.250.900	187.575	169.755	187.575	170.506
2	I/2*	2.305.800	192.150	173.896	192.150	174.664
2	I/3*	2.360.700	196.725	178.036	196.725	178.823
2	I/4*	2.415.600	201.300	182.176	201.300	182.982
2	I/5*	2.470.500	205.875	186.317	205.875	187.140
2	I/6*	2.525.400	210.450	190.457	210.450	191.299
3	II/0	2.457.360	212.280	192.113	212.280	192.963
5	II/1	2.611.044	217.587	196.916	217.587	197.787
5	II/2*	2.674.728	222.894	201.719	222.894	202.611
5	II/3*	2.738.412	228.201	206.522	228.201	207.435
5	II/4*	2.802.096	233.508	211.325	233.508	212.259
5	II/5*	2.865.780	238.815	216.128	238.815	217.083
6	III/0	2.898.720	241.560	218.612	241.560	219.578
8	III/1	2.971.188	247.599	224.077	247.599	225.067
8	III/2*	3.043.656	253.638	229.542	253.638	230.557
8	III/3*	3.116.124	259.677	235.008	259.677	236.046
8	III/4*	3.188.592	265.716	240.473	265.716	241.536
10	IV/0	3.250.080	270.840	245.110	270.840	246.194
12	IV/1	3.331.332	277.611	251.238	277.611	252.348
14	IV/2	3.412.584	284.382	257.366	284.382	258.503
14	IV/3*	3.493.836	291.153	263.493	291.153	264.658
14	IV/4*	3.575.088	297.924	269.621	297.924	270.813
15	V/0	3.601.440	300.120	271.609	300.120	272.809
17	V/1	3.691.476	307.623	278.399	307.623	279.629
19	V/2	3.781.512	315.126	285.189	315.126	286.450
19	V/3*	3.871.548	322.629	291.979	322.629	293.270
20	VI/0	3.952.800	329.400	298.107	329.400	299.425
22	VI/1	4.051.620	337.635	305.560	337.635	306.910
24	VI/2	4.150.440	345.870	313.012	345.870	314.396
26	VI/3	4.249.260	354.105	320.465	354.105	321.881
28	VI/4	4.348.080	362.340	327.918	362.340	329.367
30	VI/5	4.446.900	370.575	335.370	370.575	336.853
32	VI/6	4.545.720	378.810	342.823	378.810	344.338
34	VI/7	4.644.540	387.045	350.276	387.045	351.824
36	VI/8	4.743.360	395.280	357.728	395.280	359.310
38	VI/9	4.842.180	403.515	365.181	403.515	366.795
40	VI/10	4.941.000	411.750	372.634	411.750	374.281

QUADRO II

PERSONALE DELLE CARRIERE AUSILIARIE

Qualifica: TERZA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	2.556.000	213.000	192.765	213.000	193.617
2	I/1	2.619.900	218.325	197.584	218.325	198.457
2	I/2*	2.683.800	223.650	202.403	223.650	203.298
2	I/3*	2.747.700	228.975	207.222	228.975	208.138
2	I/4*	2.811.600	234.300	212.041	234.300	212.979
2	I/5*	2.875.500	239.625	216.861	239.625	217.819
2	I/6*	2.939.400	244.950	221.680	244.950	222.660
3	II/0	2.964.960	247.080	223.607	247.080	224.596
5	II/1	3.039.084	253.257	229.198	253.257	230.211
5	II/2*	3.113.208	259.434	234.788	259.434	253.825
5	II/3*	3.187.332	265.611	240.378	265.611	241.440
5	II/4*	3.261.456	271.788	245.968	271.788	247.055
5	II/5*	3.335.580	277.965	251.558	277.965	252.670
6	III/0	3.373.920	281.160	254.450	281.160	255.574
8	III/1	3.458.268	288.189	260.811	288.189	261.964
8	III/2*	3.542.616	295.218	267.172	295.218	268.353
8	III/3*	3.626.964	302.247	273.534	302.247	274.743
8	III/4*	3.711.312	309.276	279.895	309.276	281.132
10	IV/0	3.782.880	315.240	285.292	315.240	286.553
12	IV/1	3.877.552	323.121	292.424	323.121	293.717
14	IV/2	3.972.024	331.002	299.557	331.002	300.881
14	IV/3*	4.066.596	338.883	306.689	338.883	308.045
14	IV/4*	4.161.168	346.764	313.821	346.764	315.208
15	V/0	4.191.840	349.320	316.135	349.320	317.532
17	V/1	4.296.636	358.053	324.038	358.053	325.470
19	V/2	4.401.432	366.786	331.941	366.786	333.408
19	V/3*	4.506.228	375.519	339.845	375.519	341.347
20	VI/0	4.600.800	383.400	346.977	383.400	348.511
22	VI/1	4.715.820	392.985	355.651	392.985	357.223
24	VI/2	4.830.840	402.570	364.326	402.570	365.936
26	VI/3	4.945.860	412.155	373.000	412.155	374.649
28	VI/4	5.060.880	421.740	381.675	421.740	383.362
30	VI/5	5.175.900	431.325	390.349	431.325	392.074
32	VI/6	5.290.920	440.910	399.024	440.910	400.787
34	VI/7	5.405.940	450.495	407.698	450.495	409.500
36	VI/8	5.520.960	460.080	416.372	460.080	418.213
38	VI/9	5.635.980	469.665	425.047	469.665	426.925
40	VI/10	5.751.000	479.250	433.721	479.250	435.638

QUADRO III

PERSONALE DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Qualifica: QUARTA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	Stipendio			Tredicesima mensilità	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	2.790.000	232.500	210.412	232.500	211.342
2	I/1	2.859.750	238.312	215.673	238.312	216.626
2	I/2*	2.929.500	244.125	220.933	244.125	221.910
2	I/3*	2.999.250	249.937	226.193	249.937	227.193
2	I/4*	3.069.000	255.750	231.454	255.750	232.477
2	I/5*	3.138.750	261.562	236.714	261.562	237.760
2	I/6*	3.208.500	267.375	241.974	267.375	243.044
3	II/0	3.236.400	269.700	244.078	269.700	245.157
5	II/1	3.317.310	276.442	250.180	276.442	251.286
5	II/2*	3.398.220	283.185	256.282	283.185	257.415
5	II/3*	3.479.130	289.927	262.384	289.927	263.544
5	II/4*	3.560.040	296.670	268.486	296.670	269.673
5	II/5*	3.640.950	303.412	274.588	303.412	275.802
6	III/0	3.682.800	306.900	277.744	306.900	278.972
8	III/1	3.774.870	314.572	284.688	314.572	285.946
8	III/2*	3.866.940	322.245	291.632	322.245	292.921
8	III/3*	3.959.010	329.917	298.575	329.917	299.895
8	III/4*	4.051.080	337.590	305.519	337.590	306.869
10	IV/0	4.129.200	344.100	311.410	344.100	312.787
12	IV/1	4.232.430	352.702	319.196	352.702	320.607
14	IV/2	4.335.660	361.305	326.981	361.305	328.426
14	IV/3*	4.438.890	369.907	334.766	369.907	336.246
14	IV/4*	4.542.120	378.510	342.552	378.510	344.066
15	V/0	4.575.600	381.300	345.076	381.300	346.602
17	V/1	4.689.990	390.832	353.703	390.832	355.267
19	V/2	4.804.380	400.365	362.330	400.365	363.932
19	V/3*	4.918.770	409.897	370.957	409.897	372.597
20	VI/0	5.022.000	418.500	378.742	418.500	380.416
22	VI/1	5.147.550	428.962	388.211	428.962	389.927
24	VI/2	5.273.100	439.425	397.680	439.425	399.437
26	VI/3	5.398.650	449.887	407.148	449.887	408.948
28	VI/4	5.524.200	460.350	416.617	460.350	418.458
30	VI/5	5.649.750	470.812	426.085	470.812	427.969
32	VI/6	5.775.300	481.275	435.554	481.275	437.479
34	VI/7	5.900.850	491.737	445.022	491.737	446.989
36	VI/8	6.026.400	502.200	454.491	502.200	456.500
38	VI/9	6.151.950	512.662	463.960	512.662	466.010
40	VI/10	6.277.500	523.125	473.428	523.125	475.521

QUADRO IV

PERSONALE DELLE CARRIERE ESECUTIVE CON LA QUALIFICA DI APPLICATO SUPERIORE O EQUIPARATA

Qualifica: QUARTA
(Livello ad esaurimento)

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	3.150.000	262.500	237.562	262.500	238.612
2	I/1	3.228.750	269.062	243.502	269.062	244.578
2	I/2*	3.307.500	275.625	249.441	275.625	250.543
2	I/3*	3.386.250	282.187	255.380	282.187	256.508
2	I/4*	3.465.000	288.750	261.319	288.750	262.474
2	I/5*	3.543.750	295.312	267.258	295.312	268.439
2	I/6*	3.622.500	301.875	273.197	301.875	274.404
3	II/0	3.654.000	304.500	275.572	304.500	276.790
5	II/1	3.745.350	312.112	282.462	312.112	283.710
5	II/2*	3.836.700	319.725	289.351	319.725	290.630
5	II/3*	3.928.050	327.337	296.240	327.337	297.550
5	II/4*	4.019.400	334.950	303.130	334.950	304.470
5	II/5*	4.110.750	342.562	310.019	342.562	311.389
6	III/0	4.158.000	346.500	313.582	346.500	314.968
8	III/1	4.261.950	355.162	321.422	355.162	322.843
8	III/2*	4.365.900	363.825	329.262	363.825	330.717
8	III/3*	4.469.850	372.487	337.101	372.487	338.591
8	III/4*	4.573.800	381.150	344.941	381.150	346.465
10	IV/0	4.662.000	388.500	351.592	388.500	353.146
12	IV/1	4.778.550	398.212	360.382	398.212	361.975
14	IV/2	4.895.100	407.925	369.172	407.925	370.804
14	IV/3*	5.011.650	417.637	377.962	417.637	379.632
14	IV/4*	5.128.200	427.350	386.752	427.350	388.461
15	V/0	5.166.000	430.500	389.602	430.500	391.324
17	V/1	5.295.150	441.262	399.343	441.262	401.108
19	V/2	5.424.300	452.025	409.083	452.025	410.891
19	V/3*	5.553.450	462.787	418.823	462.787	420.674
20	VI/0	5.670.000	472.500	427.612	472.500	429.502
22	VI/1	5.811.750	484.312	438.303	484.312	440.240
24	VI/2	5.593.500	496.125	448.993	496.125	450.978
26	VI/3	6.095.250	507.937	459.683	507.937	461.715
28	VI/4	6.237.000	519.750	470.374	519.750	472.453
30	VI/5	6.378.750	531.562	481.064	531.562	483.190
32	VI/6	6.520.500	543.375	491.754	543.375	493.928
34	VI/7	6.662.250	555.187	502.445	555.187	504.665
36	VI/8	6.804.000	576.000	513.135	567.000	515.403
38	VI/9	6.945.750	578.812	523.825	578.812	526.141
40	VI/10	7.087.500	590.625	534.516	590.625	536.878

QUADRO V

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica: QUINTA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	3.600.000	300.000	271.500	300.000	272.700
2	I/1	3.690.000	307.500	278.287	307.500	279.517
2	I/2*	3.780.000	315.000	285.075	315.000	286.335
2	I/3*	3.870.000	322.500	291.862	322.500	293.152
2	I/4*	3.960.000	330.000	298.650	330.000	299.970
2	I/5*	4.050.000	337.500	305.437	337.500	306.787
2	I/6*	4.140.000	345.000	312.225	345.000	313.605
3	II/0	4.176.000	348.000	314.940	348.000	316.332
5	II/1	4.280.400	356.700	322.813	356.700	324.240
5	II/2*	4.384.800	365.400	330.687	365.400	332.149
5	II/3*	4.489.200	374.100	338.560	374.100	340.057
5	II/4*	4.593.600	382.800	346.434	382.800	347.965
5	II/5*	4.968.000	391.500	354.307	391.500	355.873
6	III/0	4.752.000	396.000	358.380	396.000	359.964
8	III/1	4.870.800	405.900	367.339	405.900	368.963
8	III/2*	4.989.600	415.800	376.299	415.800	377.962
8	III/3*	5.108.400	425.700	385.258	425.700	386.961
8	III/4*	5.227.200	435.600	394.218	435.600	395.960
10	IV/0	5.328.000	444.000	401.820	444.000	403.596
12	IV/1	5.461.200	455.100	411.865	455.100	413.686
14	IV/2	5.594.400	466.200	421.911	466.200	423.776
14	IV/3*	5.727.600	477.300	431.956	477.300	433.866
14	IV/4*	5.860.800	488.400	442.002	488.400	443.956
15	V/0	5.904.000	492.000	445.260	492.000	447.228
17	V/1	6.051.600	504.300	456.391	504.300	458.409
19	V/2	6.199.200	516.600	467.523	516.600	469.589
19	V/3*	6.346.800	528.900	478.654	528.900	480.770
20	VI/0	6.480.000	540.000	488.700	540.000	490.860
22	VI/1	6.642.000	553.500	500.917	553.500	503.131
24	VI/2	6.804.000	567.000	513.135	567.000	515.403
26	VI/3	6.966.000	580.500	525.352	580.500	527.674
28	VI/4	7.128.000	594.000	537.570	594.000	539.946
30	VI/5	7.290.000	607.500	549.787	607.500	552.217
32	VI/6	7.452.000	621.000	562.005	621.000	564.489
34	VI/7	7.614.000	634.500	574.222	634.500	576.760
36	VI/8	7.776.000	648.000	586.440	648.000	589.032
38	VI/9	7.938.000	661.500	598.657	661.500	601.303
40	VI/10	8.100.000	675.000	610.875	675.000	613.575

QUADRO VI

PERSONALE DOCENTE DIPLOMATO E PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO CON LA QUALIFICA DI SEGRETARIO CAPO

Qualifica: SESTA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	Stipendio			Tredicesima mensilità	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	3.924.000	327.000	295.935	327.000	297.243
2	I/1	4.022.100	335.175	303.333	335.175	304.674
2	I/2*	4.120.200	343.350	310.732	343.350	312.105
2	I/3*	4.218.300	351.525	318.130	351.525	319.536
2	I/4*	4.316.400	359.700	325.528	359.700	326.967
2	I/5*	4.414.500	367.875	332.927	367.875	334.398
2	I/6*	4.512.600	376.050	340.325	376.050	341.829
3	II/0	4.551.840	379.320	343.285	379.320	344.802
5	II/1	4.665.636	388.803	351.867	388.803	353.422
5	II/2*	4.779.432	398.286	360.449	398.286	362.042
5	II/3*	4.893.228	407.769	369.031	407.769	370.662
5	II/4*	5.007.024	417.252	377.613	417.252	379.282
5	II/5*	5.120.820	426.735	386.195	426.735	387.902
6	III/0	5.179.680	431.640	390.634	431.640	392.361
8	III/1	5.309.172	442.431	400.400	442.431	402.170
8	III/2*	5.438.664	453.222	410.166	453.222	411.979
8	III/3*	5.568.156	464.013	419.932	464.013	421.788
8	III/4*	5.697.648	474.804	429.698	474.804	431.597
10	IV/0	5.807.520	483.960	437.984	483.960	439.920
12	IV/1	5.952.708	496.059	448.933	496.059	450.918
14	IV/2	6.097.896	508.158	459.883	508.158	461.916
14	IV/3*	6.243.084	520.257	470.833	520.257	472.914
14	IV/4*	6.388.272	532.356	481.782	532.356	483.912
15	V/0	6.435.360	536.280	485.333	536.280	487.479
17	V/1	6.596.244	549.687	497.467	549.687	499.665
19	V/2	6.757.128	563.094	509.600	563.094	511.852
19	V/3*	6.918.012	567.501	521.733	576.501	524.039
20	VI/0	7.063.200	588.600	532.683	588.600	535.037
22	VI/1	7.239.780	603.315	546.000	603.315	548.413
24	VI/2	7.416.360	618.030	559.317	618.030	561.789
26	VI/3	7.592.940	632.745	572.634	632.745	575.165
28	VI/4	7.769.520	647.460	585.951	647.460	588.541
30	VI/5	7.946.100	662.175	599.268	662.175	601.917
32	VI/6	8.122.680	676.890	612.585	676.890	615.293
34	VI/7	8.299.260	691.605	625.903	691.605	628.669
36	VI/8	8.475.840	706.320	639.220	706.320	642.045
38	VI/9	8.652.420	721.035	652.537	721.035	655.421
40	VI/10	8.829.000	735.750	665.854	735.750	668.797

QUADRO VII

PERSONALE DOCENTE DIPLOMATO (ASSOGGETTATO ALLA RITENUTA ENAM)

Qualifica: SESTA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	3.924.000	327.000	293.319	327.000	297.243
2	I/1	4.022.100	335.175	300.652	335.175	304.674
2	I/2*	4.120.200	343.350	307.985	343.350	312.105
2	I/3*	4.218.300	351.525	315.318	351.525	319.536
2	I/4*	4.316.400	359.700	322.651	359.700	326.967
2	I/5*	4.414.500	367.875	329.984	367.875	334.398
2	I/6*	4.512.600	376.050	337.317	376.050	341.829
3	II/0	4.551.840	379.320	340.250	379.320	344.802
5	II/1	4.665.636	388.803	348.756	388.803	353.422
5	II/2*	4.779.432	398.286	357.263	398.286	362.042
5	II/3*	4.893.228	407.769	365.769	407.769	370.662
5	II/4*	5.007.024	417.252	374.275	417.252	379.282
5	II/5*	5.120.820	426.735	382.781	426.735	387.902
6	III/0	5.179.680	431.640	387.181	431.640	392.361
8	III/1	5.309.172	442.431	396.861	442.431	402.170
8	III/2*	5.438.664	453.222	406.540	453.222	411.979
8	III/3*	5.568.156	464.013	416.220	464.013	421.788
8	III/4*	5.697.648	474.804	425.899	474.804	431.597
10	IV/0	5.807.520	483.960	434.112	483.960	439.920
12	IV/1	5.952.708	496.059	444.965	496.059	450.918
14	IV/2	6.097.896	508.158	455.818	508.158	461.916
14	IV/3*	6.243.084	520.257	466.671	520.257	472.914
14	IV/4*	6.388.272	532.356	477.523	532.356	483.912
15	V/0	6.435.360	536.280	481.043	536.280	487.479
17	V/1	6.596.244	549.678	493.069	549.687	499.665
19	V/2	6.757.128	563.094	505.095	563.094	511.852
19	V/3*	6.918.012	576.501	517.121	576.501	524.039
20	VI/0	7.063.200	588.600	527.974	588.600	535.037
22	VI/1	7.239.780	603.315	541.174	603.315	548.413
24	VI/2	7.416.360	618.030	554.373	618.030	561.789
26	VI/3	7.592.940	632.745	567.572	632.745	575.165
28	VI/4	7.769.520	647.460	580.772	647.460	588.541
30	VI/5	7.946.100	662.175	593.971	662.175	601.917
32	VI/6	8.122.680	676.890	607.170	676.890	615.293
34	VI/7	8.299.260	691.605	620.370	691.605	628.669
36	VI/8	8.475.840	706.320	633.569	706.320	642.045
38	VI/9	8.652.420	721.035	646.768	721.035	655.421
40	VI/10	8.829.000	735.750	659.968	735.750	668.797

QUADRO VIII

PERSONALE DOCENTE LAUREATO O ASSIMILATO

Qualifica: SETTIMA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	4.500.000	375.000	339.375	375.000	340.875
2	I/1	4.612.500	384.375	347.859	384.375	349.397
2	I/2*	4.725.000	393.750	356.344	393.750	357.919
2	I/3*	4.837.500	402.125	364.828	403.125	366.441
2	I/4*	4.950.000	412.500	373.312	412.500	374.962
2	I/5*	5.062.500	421.875	381.797	421.875	383.484
2	I/6*	5.175.000	431.250	390.281	431.250	392.006
3	II/0	5.220.000	435.000	393.675	435.000	395.415
5	II/1	5.350.500	445.875	403.517	445.875	405.300
5	II/2*	5.481.000	456.750	413.359	456.750	415.186
5	II/3*	5.611.500	467.625	423.201	467.625	425.071
5	II/4*	5.742.000	478.500	433.042	478.500	434.956
5	II/5*	5.872.500	489.375	442.884	489.375	444.842
6	III/0	5.940.000	495.000	447.975	495.000	449.955
8	III/1	6.088.500	507.375	459.174	507.375	461.204
8	III/2*	6.237.000	519.750	470.374	519.750	472.453
8	III/3*	6.385.500	532.125	481.573	532.125	483.702
8	III/4*	6.534.000	544.500	492.772	544.500	494.950
10	IV/0	6.660.000	555.000	502.275	555.000	504.495
12	IV/1	6.826.500	568.875	514.832	568.875	517.107
14	IV/2	6.993.000	582.750	527.389	582.750	529.720
14	IV/3*	7.159.500	596.625	539.946	596.625	542.332
14	IV/4*	7.326.000	610.500	552.502	610.500	554.994
15	V/0	7.380.000	615.000	556.575	615.000	559.035
17	V/1	7.564.500	630.375	570.489	630.735	573.011
19	V/2	7.749.000	645.750	584.404	645.750	586.987
19	V/3*	7.933.500	661.125	598.318	661.125	600.963
20	VI/0	8.100.000	675.000	610.875	675.000	613.575
22	VI/1	8.302.500	691.875	626.147	691.875	628.914
24	VI/2	8.505.000	708.750	641.419	708.750	644.254
26	VI/3	8.707.500	725.625	656.691	725.625	659.593
28	VI/4	8.910.000	742.500	671.962	742.500	674.932
30	VI/5	9.112.500	759.375	687.234	759.375	690.272
32	VI/6	9.315.000	776.250	702.506	776.250	705.611
34	VI/7	9.517.500	793.125	717.778	793.125	720.951
36	VI/8	9.720.000	810.000	733.050	810.000	736.290
38	VI/9	9.922.500	826.875	748.322	826.875	751.629
40	VI/10	10.125.000	843.750	763.594	843.750	766.969

QUADRO IX

PERSONALE ISPETTIVO TECNICO PERIFERICO E DIRETTIVO

Qualifica: OTTAVA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	STIPENDIO			TREDICESIMA MENSILITÀ	
		Annuo lordo lire	*Mensile lordo* lire	*Mensile netto* lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	5.400.000	450.000	407.250	450.000	409.050
2	I/1	5.535.000	461.250	417.431	461.250	419.276
2	I/2*	5.670.000	472.500	427.612	472.500	429.502
2	I/3*	5.805.000	483.750	437.794	483.750	439.729
2	I/4*	5.940.000	495.000	447.975	495.000	449.955
2	I/5*	6.075.000	506.250	458.156	506.250	460.181
2	I/6*	6.210.000	517.500	468.337	517.500	470.407
3	II/0	6.264.000	522.000	472.410	522.000	474.498
5	II/1	6.420.600	535.050	484.220	535.050	486.360
5	II/2*	6.577.260	548.100	496.030	548.100	498.223
5	II/3*	6.733.800	561.150	507.841	561.150	510.085
5	II/4*	6.890.400	574.200	519.651	574.200	512.948
5	II/5*	7.047.000	587.250	531.461	587.250	533.810
6	III/0	7.128.000	594.000	537.570	594.000	539.946
8	III/1	7.306.200	608.850	551.009	608.850	553.445
8	III/2*	7.484.400	623.700	564.448	623.700	566.943
8	III/3*	7.662.600	638.550	577.888	638.550	580.442
8	III/4*	7.840.800	653.400	591.327	653.400	593.941
10	IV/0	7.992.000	666.000	602.730	666.000	605.394
12	IV/1	8.191.800	682.650	617.798	682.650	620.529
14	IV/2	8.391.600	699.300	632.866	699.300	635.664
14	IV/3*	8.591.400	715.950	647.935	715.950	650.799
14	IV/4*	8.791.200	732.600	663.003	732.600	665.933
15	V/0	8.856.000	738.000	667.890	738.000	670.842
17	V/1	9.077.400	756.450	684.587	756.450	687.613
19	V/2	9.298.800	774.900	701.284	774.900	704.384
19	V/3*	9.520.200	793.350	717.982	793.350	721.155
20	VI/0	9.720.000	810.000	733.050	810.000	736.290
22	VI/1	9.963.000	830.250	751.376	830.250	754.697
24	VI/2	10.206.000	850.500	769.702	850.500	773.104
26	VI/3	10.449.000	870.750	788.029	870.750	791.512
28	VI/4	10.692.000	891.000	806.355	891.000	809.919
30	VI/5	10.935.000	911.250	824.681	911.250	828.326
32	VI/6	11.178.000	931.500	843.007	931.500	846.733
34	VI/7	11.421.000	951.750	861.334	951.750	865.141
36	VI/8	11.664.000	972.000	879.660	972.000	883.548
38	VI/9	11.907.000	992.250	897.986	992.250	901.955
40	VI/10	12.150.000	1.012.500	916.312	1.012.500	920.362

QUADRO X

PERSONALE ISPETTIVO TECNICO PERIFERICO E DIRETTIVO (ASSOGGETTATO ALLA RITENUTA ENAM)

Qualifica: OTTAVA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	Stipendio			Tredicesima mensilità	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	5.400.000	450.000	403.650	450.000	409.050
2	I/1	5.535.000	461,250	413.741	461.250	419.276
2	I/2*	5.670.000	472.500	423.832	472.500	429.502
2	I/3*	5.805.000	483.750	433.924	483.750	439.729
2	I/4*	5.940.000	495.000	444.015	495.000	449.955
2	I/5*	6.075.000	506.250	454.106	506.250	460.181
2	I/6*	6.210.000	517.500	464.197	517.500	470.407
3	II/0	6.264.000	522.000	468.234	522.000	474.498
5	II/1	6.420.600	535.050	479.940	535.050	486.360
5	II/2*	6.577.200	548.100	491.646	548.100	498.223
5	II/3*	6.733.800	561.150	503.352	561.150	510.085
5	II/4*	6.890.400	574.200	515.057	574.200	521.948
5	II/5*	7.047.000	587.250	526.763	587.250	533.810
6	III/0	7.128.000	594.000	532.818	594.000	539.946
8	III/1	7.306.200	608.850	546.138	608.850	553.445
8	III/2*	7.484.400	623.700	559.459	623.700	566.943
8	III/3*	7.662.600	638.550	572.779	638.550	580.442
8	III/4*	7.840.800	653.400	586.100	653.400	593.941
10	IV/0	7.992.000	666.000	597.402	666.000	605.394
12	IV/1	8.191.800	682,650	612.337	682.650	620.529
14	IV/2	8.391.600	699.300	627.272	699.300	635.664
14	IV/3*	8.591.400	715.950	642.207	715.950	650.799
14	IV/4*	8.791.200	732.600	657.142	732.600	665.933
15	V/0	8.856.000	738.000	661.986	738.000	670.842
17	V/1	9.077.400	756.450	678.536	756.450	687.613
19	V/2	9.298.800	774.900	695.085	774.900	704.384
19	V/3*	9.520.200	793.350	711.635	793.350	721.155
20	VI/0	9.720.000	810.000	726.570	810.000	736.290
22	VI/1	9.963.000	830.250	744.734	830.250	754.697
24	VI/2	10.206.000	850.500	762.898	850.500	773.104
26	VI/3	10.449.000	870.750	781.063	870.750	791.512
28	VI/4	10.692.000	891.000	799.227	891.000	809.919
30	VI/5	10.935.000	911.250	817.391	911.250	828.326
32	VI/6	11.178.000	931.500	835.555	931.500	846.733
34	VI/7	11.421.000	951.750	853.720	951.750	865.141
36	VI/8	11.664.000	972.000	871.884	972.000	883.548
38	VI/9	11.907.000	992.250	890.048	992.250	901.955
40	VI/10	12.150.000	1.012.500	908.212	1.012.500	920.362

QUADRO XI

PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELLE ACCADEMIE CON EX PARAMETRO SUPERIORE AL 243

Qualifica: OTTAVA

Anzianità nella qualifica anni	Classe aumenti biennali	Stipendio			Tredicesima mensilità	
		Annuo lordo lire	Mensile lordo lire	Mensile netto lire	Importo lordo lire	Importo netto lire
0	I/0	5.400.000	450.000	407.250	450.000	409.050
2	I/1	5.535.000	461.250	417.431	461.250	419.276
4	I/2*	5.670.000	472.500	427.612	472.500	429.502
4	I/3*	5.805.000	483.750	437.794	483.750	439.729
4	I/4*	5.940.000	495.000	447.975	495.000	449.955
4	I/5*	6.075.000	506.250	458.156	506.250	460.181
4	I/6*	6.210.000	517.500	468.337	517.500	470.407
5	II/0	6.264.000	522.000	472.410	522.000	474.498
7	II/1	6.420.600	535.050	484.220	535.050	486.360
9	II/2*	6.577.200	548.100	496.030	548.100	498.223
9	II/3*	6.733.800	561.150	507.841	561.150	510.085
9	II/4*	6.890.400	574.200	519.651	574.200	521.948
9	II/5*	7.047.000	587.250	531.461	587.250	533.810
10	III/0	7.128.000	594.000	537.570	594.000	539.946
12	III/1	7.306.200	608.850	551.009	608.850	553.445
14	III/2	7.484.400	623.700	564.448	623.700	566.943
14	III/3*	7.662.600	638.550	577.888	638.550	580.442
14	III/4*	7.840.800	653.400	591.327	653.400	593.941
16	IV/0	7.992.000	666.000	602.730	666.000	650.394
18	IV/1	8.191.800	682.650	617.798	682.650	620.529
20	IV/2	8.391.600	699.300	632.866	699.300	635.664
22	IV/3	8.591.400	715.950	647.935	715.950	650.799
22	IV/4*	8.791.200	732.600	663.003	732.600	665.933
23	V/0	8.856.000	738.000	667.890	738.000	670.842
25	V/1	9.077.400	756.450	684.587	756.450	687.613
27	V/2	9.298.800	774.900	701.284	774.900	704.384
29	V/3	9.520.200	793.350	717.982	793.350	721.155
30	VI/0	9.720.000	810.000	733.050	810.000	736.290
32	VI/1	9.963.000	830.250	751.376	830.250	754.697
34	VI/2	10.206.000	850.500	769.702	850.500	773.104
36	VI/3	10.449.000	870.750	788.029	870.750	791.512
38	VI/4	10.692.000	891.000	806.355	891.000	809.919
40	VI/5	10.935.000	911.250	824.681	911.250	828.326
42	VI/6	11.178.000	931.500	843.007	931.500	846.733
44	VI/7	11.421.000	951.750	861.334	951.750	865.141
46	VI/8	11.664.000	972.000	879.660	972.000	883.548
48	VI/9	11.907.000	992.250	897.986	992.250	901.955
50	VI/10	12.150.000	1.012.500	916.312	1.012.500	920.362

ALLEGATO B

TABELLA DI CORRISPONDENZA

CATEGORIE DI PERSONALE	Qualifica di inquadramento	Decorrenza giuridica	Decorrenza economica
Personale ispettivo e direttivo			
— Ispettori tecnici periferici	VIII	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte			
— Direttori didattici, direttrici e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, rettori e vice rettori dei convitti nazionali, direttori e vice direttori delle scuole speciali statali			
— Direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica			
Personale docente dei conservatori di musica e delle accademie			
— Docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, con parametro superiore al 243 alla data del 1° aprile 1979	VIII *	1° giugno 1977	1° aprile 1979
— Docenti di III ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie di danza e d'arte drammatica, con parametro 243 al 1° aprile 1979: al maturare dell'anzianità di anni due prescritta dal preesistente ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341	VIII *	Dalla data di conseguimento del parametro 341	Dal 1° giorno del mese di conseguimento del parametro 341
— Docenti di III ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, con parametro 243	VII	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza	VI	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
Personale docente			
— Docenti titolari negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o di istituto superiore, inclusi tutti i docenti di educazione tecnica nella scuola media, i docenti titolari nei medesimi istituti e scuole ad essi equiparati ai sensi della nota 2 della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nonchè gli assistenti dei licei artistici e delle accademie di belle arti; insegnanti di educazione fisica; vice-rettori aggiunti ad esaurimento	VII	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Insegnanti tecnico pratici e insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici e professionali e nelle scuole tecniche	VI	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Istitutrici degli educandati femminili dello Stato, istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali	VI	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Assistenti delle scuole speciali statali			
— Insegnanti elementari e insegnanti di scuola materna . .			

(*) Vedasi art. 66, sesto comma, legge n. 312/1980.

CATEGORIE DI PERSONALE	Qualifica di inquadramento	Decorrenza giuridica	Decorrenza economica
Personale non docente			
1) Carriera direttiva-amministrativa dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica:			
— con qualifica di direttore amministrativo aggiunto alla data del 1° gennaio 1978	VIII	1° gennaio 1978	1° luglio 1978
— con qualifica di direttore amministrativo aggiunto conseguita nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° luglio 1978	VIII	Data di conseguimento della qualifica	1° luglio 1978
— con qualifica di direttore amministrativo aggiunto conseguita nel periodo compreso tra il 1° luglio 1978 ed il 13 luglio 1980	VIII	Data di conseguimento della qualifica	Dal primo giorno del mese di conseguimento della qualifica
— con qualifica di consigliere e di direttore di sezione alla data del 13 luglio 1980: al compimento della anzianità complessiva di ruolo di anni 9 e mesi 6	VIII	Dal giorno successivo al compimento dell'anzianità richiesta	Dal primo giorno del mese di decorrenza giuridica
— con qualifica di consigliere o di direttore di sezione .	VII	Dal 1° gennaio 1978, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° luglio 1978, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
2) Personale della carriera di concetto:			
— con qualifica di segretario capo o con l'anzianità nel ruolo di almeno 18 anni alla data del 1° aprile 1979	VI	1° giugno 1977	1° aprile 1979
— con qualifica di segretario capo conseguita nel periodo compreso tra il 1° aprile 1979 ed il 13 luglio 1980 o con l'anzianità nel ruolo di almeno 18 anni alla data del 12 luglio 1980 — con qualifica di segretario ed il parametro 297 alla data del 13 luglio 1980: al compimento dell'anzianità nel ruolo di 16 anni	VI	Rispettivamente, dalla data di conseguimento della qualifica e dal giorno successivo al compimento della anzianità richiesta	Dal primo giorno del mese di decorrenza giuridica
— con qualifica di segretario	V	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
3) Personale delle carriere esecutive:			
— con qualifica di applicato superiore o qualifica equiparata, ovvero con l'anzianità nel ruolo di almeno 18 anni alla data del 1° aprile 1979	IV (livello ad esaurimento)	1° giugno 1977	1° aprile 1979
— con qualifica di applicato superiore o qualifica equiparata conseguita nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 13 luglio 1980, ovvero con l'anzianità di almeno 18 anni alla data del 12 luglio 1980 — con qualifica di applicato o equiparata ed il parametro 213 alla data del 13 luglio 1980: al compimento dell'anzianità nel ruolo di 16 anni	IV (livello ad esaurimento)	Rispettivamente, dalla data di conseguimento della qualifica e dal giorno successivo al compimento della anzianità richiesta	Dal primo giorno del mese di decorrenza giuridica
— con qualifica di applicato o equiparata	IV	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
4) Personale della carriera ausiliaria:			
— Bidelli, guardarobieri, aiutanti guardarobieri, custodi dei convitti e degli educandati femminili dello Stato, aiutanti cuochi	III	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva
— Accudienti di convitto	II	Dal 1° giugno 1977, ovvero dalla data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, se successiva	Dal 1° aprile 1979, ovvero dalla data di assunzione del servizio, se successiva

(1172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria), ruolo altre specializzazioni, per le esigenze dell'istituto sperimentale, fra laureati in chimica e chimica industriale provvisti della relativa abilitazione all'esercizio della professione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 35 in data 11 marzo 1980;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 61215 del 29 ottobre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 38 del 18 novembre 1980;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria), ruolo altre specializzazioni, per le esigenze dell'istituto sperimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in chimica o chimica industriale, abilitati all'esercizio della professione, con esclusione di ogni altro tipo di laurea.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) laurea in chimica o chimica industriale, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente.

E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte, una pratica ed una orale) e prove facoltative nelle lingue estere (francese, inglese, tedesco) come sottospecificato:

1) *Prove obbligatorie*:

A) Una prova scritta su tema di chimica generale e chimica-fisica sugli argomenti previsti per la prova orale sub *a*), e comprendente un eventuale problema inerente l'argomento trattato;

B) Una prova scritta su tema di chimica industriale e applicata sugli argomenti previsti per la prova orale sub *b*);

C) Una prova pratica di analisi chimica quantitativa;

D) Una prova orale sulle seguenti materie:

a) chimica generale e chimica fisica:

elementi e composti, leggi delle combinazioni chimiche;

lo stato gassoso; proprietà e leggi dei gas;

lo stato solido; struttura dei cristalli; isomorfismo e polimorfismo;

lo stato liquido; tensione superficiale; viscosità;

cambiamenti di stato; liquefazione dei gas permanenti;

soluzioni diluite; osmosi e pressione osmotica;

determinazione dei pesi molecolari nei gas e nelle soluzioni;

lo stato colloidale;

cinetica chimica ed equilibri chimici; regola delle fasi;

dissociazione elettrolitica e teoria ionica;

termochimica;

elettrochimica;

struttura dell'atomo; configurazione elettronica degli elementi e periodicità delle loro proprietà;

radioattività ed isotopi;

chimica dei complessi;

b) chimica industriale e applicata:

aria e gas derivati; inquinamento atmosferico; cause e prevenzione;

acque naturali ed acque per usi industriali; industria chimica ed inquinamento idrico; processi di depurazione delle acque di scarico;

carboni fossili; procedimenti industriali di distillazione e di gassificazione; prodotti derivati;

petrolio e prodotti derivati dalla sua distillazione con particolare riferimento ai combustibili e ai lubrificanti;

la petrolchimica; principali processi e prodotti petrolchimici;

ferro e sue leghe industriali;

alluminio e sue leghe industriali;

rame e sue leghe industriali;

zolfo; acido solforico e derivati;

l'industria dell'azoto; ammoniaca, acido nitrico e derivati;

l'industria del fosforo; acido fosforico e fosfati;

l'industria del cloruro di sodio; cloro e derivati;

materiali leganti: gesso, calci e cementi; materiali refrattari;

pitture e vernici: materie prime e prodotti finiti;

cellulosa e carta;

materie plastiche; resine termoplastiche e resine termoindurenti;

fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche;

elastomeri; gomma naturale e gomme sintetiche.

c) chimica analitica e chimica analitica applicata:

generalità sull'analisi qualitativa e quantitativa;

riconoscimento e determinazione dei cationi e degli anioni;

analisi dei gas;

caratteristiche ed analisi dei principali prodotti dell'industria chimica;

generalità sulle tecniche di analisi strumentale; potenziometria; spettroscopia e spettrografia; spettrometria a lettura diretta; spettrofotometria visibile, ultravioletto ed infrarosso; spettrofotometria ad assorbimento atomico; polarografia; analisi termica.

2) *Prove facoltative*:

le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno 6 punti su 10 nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte, a quelli ammessi alla prova orale verrà comunicato il voto riportato nella prova pratica.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale. Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno il punteggio di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di cinque punti così suddivisi:

A) due punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5;

B) tre punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria;

3) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso).

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto B/2), qualora trattasi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto B/3.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori e riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova pratica, quello conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di 1ª classe o equiparato, nonché segretario superiore o equiparato, purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data

della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi, piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sara il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria) del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159; 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio, richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata, da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi ilalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*) e l'abilitazione di cui al punto *f*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesta per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale o della sede compartimentale di appartenenza, da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al precedente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle eventuali abilitazioni obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1981
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 73

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito) .

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . .

Il sottoscritto . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni) fra laureati in chimica o chimica industriale, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1980, n. 2714, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . . . . conseguita in data . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le prove facoltative . . . . previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(*da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto*)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1148)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. **54**.

Provvedimenti urgenti della regione Marche a favore dei terremotati del meridione del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata è autorizzata la spesa di lire trecento milioni.

La giunta regionale potrà utilizzare la detta somma per le predette finalità sia mediante l'acquisizione di beni o di servizi sia mediante la concessione di contributi assistenziali.

Art. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo precedente sono iscritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione « Spese e contributi per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata » con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 300 milioni si provvede, ai sensi dello stesso art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, mediante riduzione dello stanziamento di competenza del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 (elenco n. 2, partita n. 2 - parte).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 dicembre 1980

MASSI

(1291)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, **n. 10.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente — per un periodo comunque non superiore a quattro mesi — il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, presentato al consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio stesso.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale per il 1981, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalle leggi e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 gennaio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981, **n. 11.**

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56: tutela ed uso del territorio - Regime transitorio.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell'11 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, sono approvati dalla giunta regionale con le procedure delle leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 55 della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980 entro due anni dalla loro approvazione.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 55 della legge regionale **n.** 56 del 31 maggio 1980 viene aggiunto quanto segue:

« Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 gennaio 1981

QUARTA

(1154)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1981, n. 2.

Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16. Istituzione di servizi di trasporto per il personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 16: « Istituzione di servizi di trasporto per il personale della regione Lazio », sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge, dal seguente:

« La giunta regionale provvede, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali del personale, alla esecuzione dei servizi di trasporto di cui al precedente art. 1, appaltandoli, mediante licitazioni private, ad imprese private o cooperative esercenti servizi di trasporto, ovvero affidandoli, mediante convenzioni, ad imprese od aziende pubbliche esercenti servizi di trasporto oppure ad organizzazioni a carattere socio-ricreativo rappresentative del personale.

I capitolati di appalto e le convenzioni debbono disciplinare in particolare anche le modalità di funzionamento dei servizi di trasporto, gli orari, i percorsi ed il numero delle corse

La presente legge cesserà di avere efficacia il primo giorno del mese successivo a quello entro il quale tutti gli uffici regionali, attualmente situati in via della Pisana, saranno stati trasferiti entro il perimetro urbano della città di Roma ».

Art. 2.

L'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980, non può comportare nuovi maggiori oneri oltre l'importo della spesa iscritta al cap. 25801: « Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale (legge regionale 20 maggio 1977, n. 16) », del bilancio regionale per l'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *gennaio* 1981.

(1239)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1981, n. 3.

Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Lazio recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

TITOLO I

Capo I

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 2.

Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, a decorrere dal 1° febbraio 1981, è fissato nella misura del venti per cento del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

Art. 3.

Assenze per infermità

All'art. 16 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è aggiunto il comma seguente:

« La normativa di cui al presente articolo si applica anche nei casi di assenza per attendere a terapie idropiniche e termali prescritte dalle competenti strutture delle unità sanitarie locali ».

Art. 4.

Interruzione ferie

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave. Occorre, in ogni caso, che l'infermità venga adeguatamente e tempestivamente documentata.

Capo II

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO REGIONALE

Art. 5.

Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio e previo esame-colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiarità di cui al primo comma e le modalità di espletamento della prova-colloquio e della prova finale di accertamento, prevista al termine del corso di formazione, nonché i criteri per la partecipazione ai corsi del personale regionale, mediante l'utilizzo del congedo straordinario di cui al punto *i*) dell'art. 14 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale.

Il personale che in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Capo III

MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 7.

Mobilità del personale fra le regioni e gli enti locali

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli, sempreché esista disponibilità di posti nei relativi livelli funzionali corrispondenti a quelli di appartenenza presso la Regione. Il relativo provvedimento di autorizzazione è adottato su richiesta dell'amministrazione interessata dalla giunta regionale con il consenso del dipendente.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione i dipendenti di enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale. Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

Capo IV

DIRITTI SINDACALI

Art. 8.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 9.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti della disciplina nell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procederà, mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

TITOLO II

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 10.

Trattamento economico iniziale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

Livello funzionale	Stipendio iniziale
I	L. 2.160.000
I (dopo sei mesi)	» 2.400.000
II	» 2.688.000
III	» 3.012.000
IV	» 3.372.000
V	» 4.140.000
VI	» 4.920.000
VII	» 5.964.000
VIII	» 8.700.000

Art. 11.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal precedente art. 10 è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all'otto per cento del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50 per cento da attribuire dopo l'ottava classe calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/1978 recepito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Il medesimo aumento del 2,50 per cento si applica in tutte le ipotesi nelle quali disposizioni di legge prevedono attribuzioni di scatti o aumenti biennali dello stipendio, salvo quanto previsto dal precedente primo comma, lettera *a*).

Le classi e gli aumenti biennali periodici, anche se convenzionali, si conferiscono, in analogia con quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 24 della legge dello Stato 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 12.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno ».

Art. 13.

Lavoro straordinario

Le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale da assumersi nell'importo raggiunto al 1° gennaio come previsto dal quarto comma dell'art. 4, della stessa legge regionale n. 2.

In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio e per specifiche posizioni di lavoro, è consentito autorizzare con le procedure indicate all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, un numero complessivo di dipendenti, non superiore al due per cento dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue indicato nello stesso art. 3.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati tra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

Rimangono ferme le limitazioni concernenti l'ammontare degli stanziamenti di bilancio stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, il cui ultimo comma viene soppresso.

Art. 14.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene confermato il limite annuale di dodici ore per le assemblee del personale durante l'orario di lavoro.

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 15.

Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito il beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Art. 16.

Tredicesima mensilità per l'anno 1980

All'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

« Gli aumenti lordi mensili sono corrisposti anche sulla tredicesima mensilità, ridotti però alla metà ».

Art. 17.

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 10 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, escluso quanto anticipato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56;

b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 15, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del seguente art. 18.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata con le modalità previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Il maturato *in itinere* è quello relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale.

Art. 18.
Riconoscimento anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base ai fini dell'inquadramento ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni vengono valutate con decorrenza 1° febbraio 1981 nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di anzianità.

Art. 19.
Personale del ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 20.
Concorsi interni

La percentuale fissata dal quinto comma dell'art. 44 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al quarto, quinto e sesto livello è aumentata dal trenta per cento al cinquanta per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

Art. 21.
Inquadramento nel settimo livello

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal primo comma dell'art. 42 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, ai fini dell'inquadramento nel settimo livello funzionale, è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di collaboratore o nella carriera di concetto o equivalente, valutato nella misura ridotta del cinquanta per cento per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 22.
Pensionabilità

Il beneficio *una tantum* di L. 120 000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni per il 1980 e gennaio 1981 corrisposti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 23.
Inquadramento di personale di ruolo di altre regioni

Con le stesse modalità e condizioni previste dall'art. 7 della presente legge è consentito l'inquadramento del personale regionale di ruolo in posizione di comando presso la regione Lazio alla data del 22 luglio 1980.

Art. 24.
Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 25.
Norme di rinvio

Restano in vigore le disposizioni vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti, sempreché non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge e/o dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Art. 26.
Norma finanziaria

Alla quantificazione dell'onere derivante per l'anno 1981 dalla presente legge si provvederà con la legge di approvazione del bilancio relativo all'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio 1981.

(1240)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. 1.
Trattamento di missione dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione dei consiglieri regionali è regolamentato dalla presente legge che sostituisce la precedente normativa regionale in materia.

Art. 2.

Il trattamento economico di missione spettante ai consiglieri regionali, anche per le missioni all'estero, è disciplinato dalle norme vigenti nel tempo per i dipendenti civili dello Stato di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni.

Le indennità spettanti ai consiglieri regionali sono quelle riferite alle qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Per le missioni all'estero si applica il decreto ministeriale 12 giugno 1979 e sue modificazioni, nella misura prevista al gruppo 2°) della tabella *A* annessa allo stesso decreto.

L'indennità spettante ai consiglieri regionali in missione all'estero viene ridotta ad un terzo qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico per l'anno 1980 all'apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale ed al cap. 1900 del bilancio della Regione a seconda che le missioni siano disposte dallo ufficio di presidenza o dalla giunta.

Per gli esercizi successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 gennaio 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. 2.

Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'ammissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26, e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in conformità alle norme di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituisce graduatorie uniche regionali per la ammissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono così articolate:

graduatoria *A*) per i livelli a cui si accede con il diploma di laurea;

graduatoria *B*) per i livelli a cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore;

graduatoria *C*) per i livelli a cui si accede con la licenza di scuola media inferiore;

graduatoria *D*) per i livelli a cui si accede con la licenza elementare.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene dopo l'esame di idoneità, effettuato per gruppi di progetti, omogenei per settori di intervento, e relativo alla qualifica iniziale di ciascun livello cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Art. 2.

All'esame di idoneità sono ammessi a domanda secondo il bando di concorso da emanarsi dalla giunta regionale:

i giovani impiegati dalla Regione, da comuni, dalle comunità montane e dall'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise impegnati nei progetti di cui ai programmi regionali degli anni 1978, 1979 e 1980.

Sono ammessi inoltre all'esame di idoneità i giovani sóci di cooperative, associati da data non successiva al 31 marzo 1980, con le quali la Regione ed altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni per la esecuzione dei progetti specifici.

Art. 3.

L'iscrizione nella graduatoria è fatta secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivo inizio il progetto specifico, intendendosi con essa quella della richiesta nominativa dei giovani agli uffici di collocamento o dell'affidamento del progetto alla cooperativa.

La valutazione delle prove e dei titoli determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

Art. 4.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale per ciascun esame di idoneità determina con propria deliberazione:

1) l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

2) i requisiti per l'ammissione all'esame con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

3) le modalità di svolgimento dell'esame e dei suoi contenuti, che devono consistere nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Le commissioni giudicatrici di ciascun concorso, nominate con deliberazione della giunta regionale sono così composte:

1) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) tre esperti, nelle materie d'esame dei quali uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal consiglio regionale;

3) due rappresentanti designati uno dalla sezione regionale A.N.C.I. e uno della Lega delle autonomie;

4) un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni regionali dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.

Con deliberazione della giunta regionale si dispone:

1) l'ammissione alle prove d'esame;

2) l'approvazione degli atti delle commissioni esaminatrici;

3) l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali.

Avverso le graduatorie uniche è ammesso ricorso in carta legale alla giunta regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

La giunta regionale decide definitivamente sui ricorsi entro i successivi trenta giorni. La graduatoria dopo tale data, con le eventuali rettifiche, viene nuovamente pubblicata.

Art. 5.

Ai componenti le commissioni di esame estranei all'amministrazione regionale si applicano le norme di cui all'art. 6 delle legge regionale 8 maggio 1980, n. 12.

Art. 6.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione e lavoro alle condizioni in esso previste.

A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

Art. 7.

Dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8 i giovani continuano a svolgere la propria attività con rapporto a tempo indeterminato e con funzioni e compiti propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità, anche presso enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Il trattamento giuridico ed economico dei giovani immessi nella graduatoria, continua ad essere disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.

Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente all'ENPDEP ed alla CPDEL.

Art. 8.

La Regione e gli altri enti indicati nell'art. 2, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati a riservare il 50% dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

Art. 9.

Su richiesta numerica di personale, distinta per qualifica o profili professionali, avanzata dagli enti interessati per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, il pre-

sidente della giunta regionale provvede con decreto, sentita la competente commissione consiliare all'assegnazione dei giovani, tenendo conto dell'ordine di iscrizione delle graduatorie e dell'esigenza di realizzare, sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività o quella prevista dall'ente interessato.

I giovani che rifiutino per la seconda volta l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti sono cancellati dalle graduatorie con provvedimento della giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 10.

Gli enti di cui all'art. 2 sono tenuti entro un mese a compiere una ricognizione degli organici e delle relative qualifiche, nell'ambito della ristrutturazione dei servizi, comunicando il fabbisogno immediato e le previsioni future alla giunta regionale.

Art. 11.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, per i quali non è possibile l'inserimento nei ruoli della Regione, degli enti locali e degli altri enti dipendenti operanti nell'ambito regionale, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonché l'ordine di iscrizione nella graduatoria stessa.

Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato delle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Entro sessanta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici e trenta giorni dall'approvazione della presente legge per i progetti scaduti la giunta regionale bandisce gli esami di idoneità di cui all'art. 2.

Sono prorogati i termini di scadenza dei singoli contratti in atto e già scaduti fino all'espletamento degli esami di cui al comma precedente ed alla conseguente immissione nelle graduatorie regionali. La proroga decorre dalla data in reimpiego effettivo dei giovani interessati.

Il periodo di proroga dei progetti è utilizzato anche per attività di formazione professionale dei giovani.

Art. 13.

La giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano straordinario di formazione professionale, finalizzato all'inserimento dei giovani nei ruoli della pubblica amministrazione, ed un piano straordinario di utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie regionali in attesa di immissione nei ruoli organici.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti di cui all'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e, ove occorra, con specifiche leggi regionali.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 gennaio 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, *n.* **3.**

Norme per il trasferimento alle unità locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE: ATTRIBUZIONI DELL'UNITÀ LOCALE, DEL COMUNE, DELLA REGIONE

Art. 1.

Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le unità locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffusive e le indagini epidemiologiche su base locale;

2) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;

3) la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

4) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;

5) la tutela igienico-sanitaria sui negozi e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande nonchè dei piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione, e sui mezzi di trasporto utilizzati;

6) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;
b) all'inquinamento delle acque;
c) all'inquinamento del suolo;
d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche ed altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimeno all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

9) la tutela e il controllo igienico dell'approvvigionamento idrico;

10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi;

11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro correlati alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

12) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lettera *z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) la polizia mortuaria.

Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato art. 7.

Art. 2.

Attribuzioni del servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è demandata al servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali dell'unità locale, ad eccezione della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, riservata al servizio veterinario.

Il responsabile del servizio in particolare:

a) propone, nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 ed eventualmente procede ad interventi temporanei di ordine tecnico professionale;

b) può avvalersi, in caso di comprovata necessità, dell'opera dei medici convenzionati nell'ambito delle attribuzioni previste dalla relativa convenzione, oltreché del personale medico del ruolo sanitario regionale, che è tenuto a prestare la sua opera in relazione alla propria specifica professionalità.

Art. 3.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità locale. A tal fine l'assemblea dell'unità locale, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 4.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale ai fini di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

b) la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

c) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del presidente della giunta regionale, in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni;

d) la classificazione, con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alle unità locali.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dagli uffici dei competenti assessorati regionali i quali si avvalgono dei presidi e servizi delle unità locali di concerto con i comuni interessati.

E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale la nomina di commissioni, comitati e collegi disciplinati dalla presente legge.

Art. 5.

Attività ispettiva di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Consorzi provinciali antitubercolari - Comitato provinciale antimalarico - Ente provinciale antitracomatoso

Le funzioni già espletate da consorzi provinciali antitubercolari, dal comitato provinciale antimalarico e dall'ente provinciale antitracomatoso, sono svolte dalle strutture della unità locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della stessa unità locale.

Art. 7.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi

In attesa della individuazione dei presidi e servizi multizonali da parte del piano sanitario regionale nonchè della emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità locale competente per territorio.

Art. 8.

Attività nell'interesse dei privati

I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di prestazioni medico-legali espletati a favore di privati dai servizi, presidi ed uffici dell'unità locale, sono stabiliti dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno.

Capo II

ATTIVITA' MEDICO-LEGALI

Art. 9.

Attività di medicina legale

Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

b) accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) altri accertamenti di invalidità temporanea e permanente previsti da leggi e regolamenti;

d) attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e sordomuti;

e) attività anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

f) il servizio necroscopico;

g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

Compete al servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

Al medico provinciale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio o, per sua delega, un altro medico del servizio.

Capo III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

Art. 10.

Commissioni, collegi e comitati; sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati.

Tutte le commissioni, i comitati e i collegi operanti a livello provinciale, già titolari delle materie di cui al precedente art. 9 e delle competenze di cui all'art. 14, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano a livello di unità locale.

In dette commissioni, comitati e collegi, già previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio dell'unità locale competente per materia o, su sua proposta, da altro medico del servizio stesso.

Nelle commissioni di cui al presente articolo i funzionari della Regione o di altri enti e uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle unità locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità locali negli organi collegiali, di cui ai precedenti commi sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità locale competente.

Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nominato dalla giunta regionale secondo, criteri di specifica professionalità.

Art. 11.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

Le funzioni consultive e tecniche già demandate al predetto consiglio sono attribuite al comitato di consulenza tecnica dell'unità locale competente, di cui all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15;

b) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 12.

TITOLO II

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICI

Capo I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 12.

Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

Nel quadro delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, la revisione della pianta organica delle farmacie viene effettuata dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

La giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità locali interessate nonchè gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, da trasmettersi senza ritardi al comitato di gestione della unità locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, ai fini della formulazione del relativo parere entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

Il comitato di gestione delle unità locali adotta i provvedimenti in tema di:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica, sia di nuova istituzione che già esistenti;

b) gestione dei dispensari farmaceutici istituiti ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie e successive integrazioni e modificazioni;

e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina della apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali d'intesa con le unità locali confinanti, ove possibile.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico, da un funzionario amministrativo dell'unità locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

Art. 13.

Attribuzioni dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale

L'ufficio per il servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione dei piani di informazione scientifica e di educazione al farmaco;

b) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

c) rilevazione sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'unità locale;

d) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della sanità o del competente assessorato regionale;

e) stesura annuale della relazione, da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi della unità locale, e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione;

f) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

Art. 14.

Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile dell'ufficio stesso.

In relazione all'art. 127 del testo unico, leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione designata dal comitato di gestione e costituita:

dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale o da un suo delegato;

da un medico dipendente dell'unità locale;

da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia;

da un dipendente dell'unità locale, con funzioni di segretario.

La predetta commissione può compiere anche delle ispezioni straordinarie.

Copia del verbale dell'ispezione è inviata al comitato di gestione dell'unità locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, che saranno notificati anche all'assessorato regionale competente.

Art. 15.

Concorsi per il conferimento di farmacia Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità locali, raggruppando le unità locali appartenenti alla stessa provincia.

La commissione giudicatrice è presieduta dall'assessore alla sanità o, per sua delega, da un consigliere regionale ed è composta:

da un professore di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

da due farmacisti esercenti in farmacia aventi una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti esercenti e una di titolari, proposte dall'ordine dei farmacisti;

da un farmacista, con almeno quindici anni di iscrizione all'albo, designato dalla Regione;

da un funzionario amministrativo della Regione con funzioni di segretario.

La giunta regionale nomina la commissione indicata nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione dell'unità locale per i provvedimenti di competenza.

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 16.

Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'unità locale

L'unità locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi, secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità.

In particolare può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivanti dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.

Art. 17.

Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'unità locale

Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'unità locale sono disciplinati dalla legge regionale 2 settembre 1980, n. 33, relativa alle norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità locali.

Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

Art. 18.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'unità locale, alle farmacie pubbliche.

L'unità locale, fatta salva la facoltà attribuita alla giunta regionale dall'art. 73 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 33, può acquistare i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'unità locale nonchè alle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici, ubicati nel proprio territorio, direttamente dalle imprese produttrici.

Art. 19.

Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di comprovata necessità e urgenza l'unità locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti, per l'utilizzo nelle proprie strutture, presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'unità locale effettuare l'acquisto secondo norme regolamentari predisposte dall'unità locale.

Art. 20.

Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotopre da parte delle farmacie dell'ospedale e dei presidi e servizi dell'unità locale

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotopre, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai responsabili delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta da staccarsi da apposito bollettario di buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale.

I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'unità locale, nonchè i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'unità locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al primo comma e secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'ufficio per il servizio farmaceutico della unità locale.

Il responsabile del suddetto servizio invia mensilmente al competente assessorato regionale un riepilogo delle richieste.

Art. 21.

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità locale

L'unità locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 22.

Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche

L'unità locale può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell'unità locale purchè affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa, nonchè di farmaci utilizzati da assistiti dimessi che praticano terapie domiciliari, sotto il diretto controllo della struttura specialistica.

In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'unità locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Trasferimento del personale e dei beni

Il personale di ruolo dipendente dalla regione Molise che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio, da data non successiva al 30 giugno 1980, presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali può presentare alla giunta regionale domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5, secondo e quinto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

Il personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli della Regione, e di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32, può presentare la relativa domanda fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

I beni mobili, immobili e le attrezzature degli uffici dei medici e veterinari provinciali, degli enti, comitati, consorzi e uffici sanitari comunali e consortili di cui alla presente legge sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle rispettive unità locali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 24.

Disciplina giuridica dei rapporti pendenti

Sino a quando non entreranno in funzione le strutture sanitarie delle unità locali previste dalla legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, e comunque non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni dalla stessa regolamentate continueranno ad essere svolte dagli uffici e servizi che attualmente le esercitano.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 gennaio 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. **4.**

Riordino dei servizi veterinari nelle unità locali a norma dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio veterinario nell'ambito delle unità locali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici dei veterinari provinciali e dagli uffici veterinari comunali e consorziali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Art. 2.

Ambiti territoriali

L'ambito territoriale organizzativo e gestionale del servizio veterinario coincide con il territorio della unità locale.

Le attività del servizio veterinario sono esplicate, di norma, nell'ambito territoriale del distretto; in relazione alla particolarità del territorio ed alla dislocazione del patrimonio zootecnico con le attività connesse alla produzione, possono essere esplicate in aree comprendenti ambiti territoriali di più distretti.

Art. 3.

Attribuzioni del servizio e sua articolazione

Le attribuzioni del servizio veterinario dell'unità locale sono disciplinate dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15.

Il servizio veterinario dell'unità locale si articola, in genere, nei seguenti tre settori funzionali:

a) settore funzionale di sanità animale:

per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

per la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

per l'organizzazione e la vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

per l'osservanza epidemiologica;

per la propaganda igienico-sanitaria e l'informazione scientifica;

b) settore funzionale di controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni;

per la vigilanza sulla produzione, distribuzione e sull'impiego dei mangimi e degli integratori;

per la vigilanza ed il controllo sull'impiego dei farmaci di uso veterinario;

per l'osservanza epidemiologica;

per l'educazione sanitaria;

c) settore funzionale di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e di ecologia veterinaria:

per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali; sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

per l'igiene dei ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente;

per la riproduzione degli animali;

per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

per l'educazione e la propaganda veterinaria;

per l'osservanza epidemiologica.

Per il conseguimento delle proprie finalità in rapporto alle esigenze di ciascuna unità locale, gli organi, a quest'ultima preposti, possono procedere ad accorpare i settori funzionali di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo comma, del presente articolo

Art. 4.

Competenze del distretto in materia di attività veterinaria

In ogni distretto sono assicurate, anche attraverso modalità organizzative interdistrettuali di cui al precedente art. 2, le prestazioni inerenti:

1) la profilassi delle malattie infettive, parassitarie e diffusive degli animali;

2) la polizia veterinaria;

3) la vigilanza sull'alimentazione e sull'impiego di farmaci per la zootecnia;

4) l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;

5) il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti di origine animale, sulle mense e cucine collettive, sulla ristorazione commerciale e sulle refezioni che utilizzano alimenti di origine animale o composti prevalentemente da prodotti di origine animale;

6) l'assistenza zooiatrica e la vigilanza sull'assistenza stessa quando svolta da strutture ed operatori privati;

7) la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale;

8) gli accertamenti e le certificazioni di competenza veterinaria.

Art. 5.

Presidi e servizi multizonali

Nella istituzione dei presidi e servizi multizonali si deve avere riguardo, in particolare, alle seguenti attività del servizio veterinario:

la profilassi antirabbica e dell'idatidosi;

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli ambienti soggetti a vigilanza veterinaria, in esecuzione di piani a carattere nazionale e regionale di risanamento;

prevenzione e lotta contro le malattie esotiche: campi quarantenari, impianti per la raccolta e la distruzione di animali infetti o sospetti di infezione;

impianti di raccolta e risanamento di rifiuti destinati alla alimentazione degli animali;

servizi di assistenza specialistica nei settori di competenza veterinaria con particolare riferimento alla prevenzione ed alla cura della sterilità ed alla fecondazione artificiale;

il controllo della radioattività ambientale e degli alimenti.

Il servizio veterinario si avvale dei laboratori multizonali delle unità locali e dell'istituto zooprofilattico di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Rapporti con istituti zooprofilattici

L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise « G. Caporale » è struttura pluriregionale al servizio anche del Molise e delle sue unità locali.

Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto con leggi regionali n. 1 e n. 2 del 4 gennaio 1979.

L'istituto zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione al servizio veterinario dell'unità locale e ai servizi e presidi multizonali per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

Art. 7.

Personale

Le qualifiche funzionali dei veterinari dipendenti dalle unità locali si dividono in:

veterinario dirigente;

veterinario coadiutore;

veterinario collaboratore.

Nell'ambito del servizio opera inoltre personale amministrativo, diretto, ove occorra, da un funzionario con qualifica non superiore a quelle corrispondenti al quadro 2 della tabella *A*, ruolo amministrativo, allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè personale tecnico e vigili sanitari addetti alla polizia veterinaria.

Art. 8.

Responsabile del servizio - Veterinario dirigente

Il responsabile del servizio veterinario della unità locale è preposto al coordinamento dei settori e delle attività dei presidi e servizi multizonali nelle materie di competenza.

Il responsabile del servizio, in particolare:

a) propone, nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 12 ed eventualmente procede ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

b) emana gli atti di ordinaria amministrazione all'interno del servizio;

c) predispone, di concerto con i responsabili dei settori, i piani di lavoro dei settori stessi e ne verifica lo stato di attuazione;

d) dispone per il migliore impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate al servizio;

e) concorre con gli altri responsabili dei servizi all'elaborazione e verifica dei programmi di attività dell'unità locale;

f) informa il responsabile del servizio igiene pubblica ed e da questi informato dei casi di malattia degli animali trasmissibili all'uomo e viceversa.

Il veterinario provinciale ed il veterinario comunale o consorziale, presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario dell'unità locale competente per materia e per territorio o, per sua delega, da altro veterinario dello stesso servizio.

Art. 9.

Compiti e funzioni dei veterinari coadiutori

I veterinari coadiutori sono responsabili dei settori funzionali, riferiscono periodicamente al responsabile del servizio sui risultati conseguiti e formulano proposte per l'adeguamento dei piani di lavoro.

In particolare essi svolgono l'attività inerenti agli accertamenti tecnico-sanitari richiesti dalle vigenti disposizioni per il rilascio di pareri, nulla-osta, certificazioni, attestazioni e proposte di contenuto tecnico sull'adozione di provvedimenti amministrativi, e rispondono dell'attività dei veterinari collaboratori.

Art. 10.

Compiti dei veterinari collaboratori

I veterinari collaboratori assicurano le prestazioni veterinarie di base, svolgendo la parte operativa del servizio nell'ambito delle zone distrettuali o interdistrettuali e nelle rispettive competenze.

Art. 11.

Attività ispettiva di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo e diretta dal responsabile del servizio, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 12.

Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria

I sindaci esercitano tutte le funzioni in materia veterinaria che loro competono quali autorità sanitarie locali, in qualità di ufficiali governativi, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei servizi e presidi della competente unità locale e provvedono inoltre, all'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Art. 13.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione:

la programmazione, il coordinamento e la verifica delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive programmatiche impartite;

i necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali;

la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi alla materia;

l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia veterinaria quando sono richieste da situazioni interessanti più comuni;

la fissazione delle tariffe, stabilite dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno, per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi, presidi e uffici dell'unità locale.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dagli uffici dei competenti assessorati regionali i quali si avvalgono dei servizi e dei presidi delle unità locali, di concerto con i comuni interessati.

Art. 14.

Norma transitoria

Sino a quando non entreranno in funzione le strutture veterinarie delle unità locali previste dalla legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, e comunque non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni dalla stessa regolamentate continueranno ad essere svolte dagli uffici e servizi che attualmente le esercitano.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 gennaio 1981

d'AIMMO

(1269)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810650)